

LIA DE FINIS, *Profilo della polizia urbana di Trento*, in «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima» (ISSN: 0392-0690), 80/4 (2001), pp. 763-805.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe - History, Religion and Philosophy Journals Online Access](#).

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe - History, Religion and Philosophy Journals Online Access](#) platform.

## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell'opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



## PROFILO DELLA POLIZIA URBANA DI TRENTO

LIA DE FINIS

Tracciare un profilo della polizia urbana di Trento è impresa meno semplice di quanto, ad un primo sommario esame, poteva apparire. Anche per questo argomento si devono scomodare le molteplici vicende di questa città e, risalendo nei secoli, l'alternarsi della sovranità vescovile, ora saldamente ancorata al potere degli imperatori germanici, fino ai primi decenni del Duecento, ora improvvisamente esautorata dall'imperatore Federico II che impose la presenza di podestà di nomina imperiale.

Quando, nel dicembre dell'anno 1238, giunse a Trento il pugliese Sodegerio de Tito (che amministrò la città fino all'anno 1255), la crisi del potere vescovile divenne palese, l'elezione del vescovo, avvenuta nel momento di maggior tensione politica tra papa Innocenzo IV e l'imperatore Federico II, portò alla nomina di due vescovi, Egnone di Appiano, espresso dal papa, e Ulrico de Porta, nominato dai canonici del Capitolo. Solo dopo alcuni anni, nel 1255, il podestà riuscì abilmente a garantire in città l'ingresso di Egnone, a far rientrare Ulrico quale decano dei canonici nei ranghi del Capitolo e nel contempo a limitare la tutela sulla città dell'ex vicario imperiale Ezzelino da Romano<sup>1</sup>; essa verrà peraltro ben presto sostituita dalla tutela di Mainardo I di Tirolo-Gorizia che il vescovo Egnone nell'aprile del 1256 investì, suo malgrado, dell'avvocazia della chiesa di Trento. Altrettanto fu costretto a fare nel febbraio 1259 con Mainardo II e da allora un capitano eletto dai conti di Tirolo fu messo a capo dell'amministrazione civile e militare di Trento e dell'episcopato.

È intuibile che in quei frangenti la sorveglianza della città non fosse demandata al vescovo o ai cittadini, ma fosse esercitata in modo sommario dal capitano per mezzo di strutture che non conosciamo, senza cioè quelle distinzioni di ruoli tra polizia urbana, gendarmeria, esercito, addetti alla giustizia ecc., delle quali si conoscono solo alcuni elementi.

<sup>1</sup> Per tutta questa complessa vicenda si veda J. KÖGL, *La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone. Diritti derivanti al clero diocesano dalla sua soppressione*, Trento 1964; A. STELLA, *I principati vescovili di Trento e Bressanone in I ducati padani, Trento e Trieste, Storia d'Italia diretta da G. GALASSO*, XVII, Torino 1979, pp.497-606; J. RIEDMANN, *Die Übernahme der Hochstiftsverwaltung in Brixen und Trient durch Beauftragte Kaiser Friedrichs II. im Jahre 1236*, in "Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung", 88, 1980, pp.131-163; E. CURZEL, *La crisi del potere vescovile e la nascita del Tirolo in Percorsi di Storia Trentina* a cura di L. de FINIS, Trento 2000, pp. 121-152.

Sappiamo, ad esempio, che Sodegerio avviò una attenta registrazione documentaria dei proprietari di beni cittadini<sup>2</sup> e che si avvalse della collaborazione di un consiglio cittadino. Egli non rivolse solo attenzione alle finanze, ma anche all'amministrazione della giustizia, presiedendo direttamente le udienze in tribunale, avvalendosi anche di nobili locali, detti *iudicarii* per i procedimenti secondo il diritto germanico, ma nulla ancora è stato ritrovato in merito ad un corpo di polizia urbana, pur in presenza di un interessante riferimento in un atto giudiziario, ove tra i testimoni viene citato un *Matheus miles dicti potestatis Tridentini*, e un *Jacobus ... notarius potestatis Tridenti*, segno che Sodegerio aveva al seguito anche armati e scrivani<sup>3</sup>.

Se tralasciamo le complesse vicende intercorse fino al passaggio della contea del Tirolo agli Asburgo, incontriamo una ulteriore documentazione della dipendenza del principato vescovile di Trento dai principi territoriali tirolesi, attestata dalla stesura delle *compattate*, convenzioni scritte che i nuovi ‘avvocati’, gli Asburgo, imposero ai vescovi di turno a partire dall’anno 1363, sancendo patti di sostanziale subordine del vescovo al signore tirolese, e in particolare la proibizione di arruolare di propria iniziativa un esercito.

Anche le stesure successive, pur mitigandone i toni di dipendenza, ripropongono la fedeltà del principe vescovo alla politica degli Asburgo e il divieto per il vescovo di avviare una guerra senza aver ottenuto l’assenso dei principi tirolesi. Rimaneva peraltro in vigore la disposizione che il capitano del principato, nominato dal vescovo, era tenuto a prestare giuramento di fedeltà e obbedienza ai principi del Tirolo. Nell’anno 1468 le norme pattuite tra il vescovo Giovanni Hinderbach e il duca Sigismondo, definirono ancora meglio alcune incombenze e per la prima volta si demandò al capitano (nuovamente nominato dal duca), la custodia delle porte della città, la riscossione dei pedaggi e dei dazi e l’obbligo del giuramento di fedeltà al duca. “La morsa giuridico-costituzionale sempre più stretta culminò nel cosiddetto *Landlibell* del 1511, che per interi secoli costituì la base per la riscossione e la ripartizione delle imposte”<sup>4</sup>.

Anche gli statuti della città, elaborati in varie stesure dal XIII secolo, rivelano la dipendenza dal vescovo e, di conseguenza, la subordinazione al potere tirolese, ma dopo la rivolta dei cittadini capeggiati da Rodolfo Belenzani nell’anno 1407, si aprì una prima organizzazione cittadina autonoma e i consoli eletti ebbero competenza negli affari riguardanti la città e la milizia cittadina. L’evoluzione di questa prima magistratura cittadina fu lenta e non priva di abrogazioni là dove si suppose un eccesso di autorità affidata ai cittadini, come avvenne per la carica di *magister civium*, carica abrogata dopo la sconfitta del Belenzani<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> J.RIEDMANN, *Crisi istituzionale agli albori dello stato moderno (1236-1256)* in *Storia del Trentino*, a cura di L. de Finis, Trento, p. 134, nn. 13-14.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 135, nn. 17-18.

<sup>4</sup> K. BRANDSTÄTTER, *Regime di compattate (1363-1486)*, in *Storia del Trentino*, cit., p. 186, n. 25.

<sup>5</sup> E. CURZEL, cit., p. 147.

## *Lo Statuto clesiano*

Con lo statuto dell'anno 1528, riscritto sotto il vescovato di Bernardo Cles, a Trento si istituì una minuziosa serie di ordini e divieti sull'andamento del principato sia per quanto riguardava il diritto civile (primo libro), sia il penale (terzo libro), sia le attribuzioni del podestà e dei sindaci (libro secondo). L'elezione del podestà della città è descritta con molta insistenza nel primo libro: nominato dal vescovo su una rosa di nomi scelti dai consoli tra dottori in entrambe le leggi *extra diocesim Tridenti* e senza aver parenti o affini in città, era di quelli almeno con disponibilità patrimoniale, perché doveva essere in grado *conducendi ac tenendi unum cavalerium idoneum extra districtum*, un uomo d'armi, al quale affidare di volta in volta incombenze di sorveglianza, difesa, punizione, ecc. *et bona fide et sine fraude mantenebit iura, bona, possessiones, honores, iurisdictiones et scrituras* con l'aiuto di otto *officiales*, costituenti la *familia*, due di essi sempre presso il podestà per assolvere ogni emergenza.

Dall'esordio del primo libro degli statuti clesiani pare chiaro che non esistesse in Trento un corpo fisso di polizia urbana, anche per il divieto per il podestà e per la sua *familia* di rimanere in carica più di un anno, il mandato avrebbe potuto riottenerlo solo dopo sette anni. Meno contingente fu l'amministrazione della giustizia civile e penale nelle valli, essa fu affidata a famiglie nobili all'interno di grandi circoscrizioni per le valli di Non, di Sole, delle Giudicarie e delle successive giurisdizioni minori, sorte dal frazionamento delle precedenti. In questo contesto trovò posto anche la definizione di una polizia che viene prevista e ricordata nelle carte di regola per le comunità minori, i comuni rurali, i quali trovarono una loro autonoma regolamentazione per la gestione del patrimonio comune, ma anche per la difesa e la sicurezza dei regolani<sup>6</sup>.

Sia gli statuti della città di Trento sia le carte di regola rimasero sostanzialmente in vigore fino alla soppressione del principato tridentino, nel 1803. Pertanto il nostro interesse si sposta verso quel complesso periodo che vide il sorgere del nuovo regime di amministrazione, del riordino giuridico, economico e in primo luogo normativo delle province dell'impero asburgico, erede e riorganizzatore anche del territorio un tempo appartenuto al principato vescovile tridentino.

Il primo impulso al rinnovamento venne peraltro dal governo di Maria Teresa d'Austria. Ella promosse una serie di riforme che non tardarono a manifestare benefici effetti. Innanzitutto fu l'istituzione degli Uffici Circolari per quelle terre non appartenenti al principato vescovile e la riunione dei territori che furono della Contea del Tirolo nel cosiddetto Circolo ai Confini d'Italia. Vennero poi i provvedimenti che non tardarono a dare un assetto rinnovato ed efficiente all'amministrazione dell'impero austriaco, come la istituzione del catasto, le bonifiche e le provvidenze economiche per migliorare l'agricoltura e per incentivare lo sviluppo commerciale, inoltre l'attenzione a risolvere radicalmente le condizioni di arretratezza del popolo con la riforma che introduceva la frequenza obbligatoria e gratuita della scuola fino al quattordicesimo an-

---

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 148.

no di età. La sovrana non vide l'annessione del principato vescovile al regno, anche se nel Trentino una serie di personalità illuminate stava operando alcuni indilazionabili rinnovamenti. Sotto il vescovato di Pietro Vigilio Thun (1776-1800) fu avviata anche in Trentino la compilazione del catasto e si cercò di rinnovare l'ormai logoro statuto clesiano con l'introduzione del codice civile compilato da Francesco Vigilio Barbacovi e ispirato a quello in vigore nel regno austriaco, ma i consoli si opposero, perché vedevano ridotte alcune loro prerogative.

Si entrava frattanto nella successione di invasioni dell'esercito napoleonico nei territori dell'Italia settentrionale che vide uscite e rientri delle truppe francesi e austriache durate alternativamente solo pochi mesi, fino alla pace di Luneville del febbraio 1801. Essa sanciva di fatto la secolarizzazione dei principati vescovili e con essi la estinzione del Sacro Romano Impero. Per la redistribuzione dei territori tirolesi le trattative furono lunghe e laboriose: fu necessario che uscissero da Trento i soldati francesi, ma non venivano sostituiti dai soldati austriaci nel territorio che era stato del principato tridentino. Morto nell'anno 1800 il vescovo Pietro Vigilio Thun, venne dal Capitolo eletto vescovo il cugino Emanuele Maria Thun, il quale, da Vienna dove risiedeva, non venne a Trento per prendere possesso della Diocesi. Provvisoriamente Trento fu consegnata al capitolo della città. Ciò fu interpretato in modo fausto dai fautori della tradizione, ma, senza una guida certa, in una situazione molto dubbia e in assenza del principe vescovo, i cittadini accorsero all'invito ad arruolarsi per la difesa della patria in un moto di civile, responsabile determinazione, costituendo la Milizia nazionale, composta di nobili e di civili, i quali si raccolsero in alcune compagnie, ciascuna comandata da un capitano e facenti tutte capo al conte Girolamo Guarienti<sup>7</sup>. Sia il nome da attribuire a questo 'battaglione' di volontari (oscillante in uno stesso documento tra Guardia civica, Milizia civica o nazionale, Gran Guardia, Guardia nazionale ecc.), sia le competenze non furono del tutto definite. L'autorità suprema sarebbe stata del Capitolo, che vi avrebbe provveduto con la presenza di tre canonici per il governo civile e politico, e con un amministratore per gli affari economici, ma il magistrato consolare, i giudici e gli altri magistrati avrebbero continuato a governare secondo la tradizione. Non era dunque venuto meno il compito del podestà di provvedere all'ordine e alla sicurezza dei cittadini con gli otto *officiales* della sua *familia*, né pare logico supporre che una città prima tenuta in disciplina da otto birri, si dovesse controllare ora con cinquecento soldati, armati di moschetto, vestiti con divisa di stile francese, preceduti dalla fanfara e dal vessillo che ancora si conserva tra i cimeli del Museo del Risorgimento<sup>8</sup> in Trento. È invece probabile che, in un momento di gran-

<sup>7</sup> Per tutto questo periodo si rimanda al bel volume di M. NEQUIRITO, *Il tramonto del principato vescovile di Trento. Vicende politiche e conflitti istituzionali*, Trento 1996, pp.270 ss, ove è ben delineata la istituzione della milizia come evento straordinario e contingente.

<sup>8</sup> B.C.T., ms 1101, S.A. MANCI, *Annali di Trento 1796-1802*; ms.73,1-2, G. GRAZIADEI, *Memorie storiche di Trento, 1796-1823*; ms.261-2, B. PIETRAPIANA, *Cronaca di Trento, 1796-1804*; mss.1548, 2067, G.C. TOVAZZI, *Diario secolaresco e monastico 1791-1801*; si veda inoltre G.B. A PRATO, *L'ultimo vessillo del Principato vescovile di Trento nell'estremo periodo della sua sovranità*, "Studi Trentini di Scienze Storiche", sez I, LXX, 1991, p. 141-162.

de perturbazione politico- militare, mentre di fatto il principato vescovile andava estinguendosi, nell'incertezza della futura definizione del territorio, i più coraggiosi cittadini, e anche i più fedeli al loro principato, abbiano dato vita ad un battaglione non solo per tutelare i cittadini, i loro beni, e l'ordine pubblico<sup>9</sup> già sufficientemente protetti “con li pocchi soldati di pulizzia di questa città, con li suzzi e con la sbirraglia<sup>10</sup>”, ma anche per rivendicare quella autonomia nel difendere la loro terra che il regime di compattate aveva sempre ai cittadini negato. Fu proprio l'esistenza di questo regime a disturbare la tranquillità del Capitolo, nel timore di incorrere, a situazione chiarita, nelle ire del potere tirolese. Pertanto la gran Guardia costituì un certo imbarazzo per il Capitolo e l'accrescere del numero dei volontari che accorrevano ad arruolarsi ne acuiva l'incertezza sulle decisioni da prendersi.

Che non si possa far risalire a quel pur eroico ed importante episodio la costituzione della polizia urbana della città di Trento pare di poterlo arguire da due documenti ufficiali emessi dal magistrato consolare nel settembre e novembre 1802 e sottoscritti dal capoconsole barone Sigismondo Trentini. Nel primo<sup>11</sup> si ricorda la nascita della Guardia civica “Vista di un pressante inaspettato emergente” dietro iniziativa “del saggio regnante Capitolo” e “d'un consolare invito”. Si ricorda la gara di solidarietà nel presentarsi come volontari e il servizio prestato per 16 mesi per eseguire “i consolari provvedimenti concernenti la polizia ed economia pubblica” che hanno prodotto “tanta tranquillità a distinzione d'altri paesi”. Si accenna peraltro ad una serie di “dissensi, insubordinazione, e indipendenza dalle Autorità costituite”, motivi che consigliarono i consoli a licenziare la guardia civica due mesi più tardi con un proclama<sup>12</sup> nel quale si inneggiava allo zelo dei componenti (“L'amore della patria non vi lasciò sentire il peso di un gravoso servizio di quasi diciannove mesi. Essa deve alla vigilanza e zelo vostro una singolar quiete e sicurezza goduta in emergenze anche pericolose e difficili”), ma si chiariva che il ruolo del battaglione di volontari era finito perché “le truppe imperiali regie arriveranno ancora in questa mattina ed assumeranno la custodia della città; cessa dunque l'oggetto dell'esistenza della Guardia Civica... i Rappresentanti la Patria che vi ci hanno invitati s'affrettano a dispensarvene ed a richiamarvi al riposo”.

Per la provvisorietà delle vicende politiche di quegli anni il soggiorno delle truppe austriache nell'ex principato vescovile ormai anche formalmente soppresso durò fino al dicembre 1805. In quello spazio pur breve di tempo fu introdotto il *Codice de' delitti e delle gravi trasgressioni politiche*, edito a Vienna nel 1803<sup>13</sup>. Rimanevano an-

<sup>9</sup> M. NEQUIRITO, *Il tramonto*, cit., pp. 276- 277, n. 276.

<sup>10</sup> Per sbirraglia si allude forse agli ‘officiali’ del podestà; i ‘suzzi’ dal tedesco Scützen, raggruppavano probabilmente i gendarmi agli ordini del capitano del principato.

<sup>11</sup> B.C.T. A.C., anno 1802, 1 settembre: *I consoli e i provveditori della città agli individui componenti la Guardia Civica*.

<sup>12</sup> B.C.T. A.C., anno 1802, 6 novembre: *I consoli e i provveditori della città agli individui della Guardia Civica*.

<sup>13</sup> A.C.T., 242/ XIX, *Codice de' delitti e delle gravi trasgressioni politiche*, Vienna appresso Tommaso nob. De Trattnern, Stampatore e Libraio di S. M. Imp. e Reale 1803. Il testo apparteneva alla bi-

cora in vigore per il codice civile le leggi trentine. Il territorio del Trentino appartenuto al principato vescovile fu diviso nei due circoli di Trento e di Rovereto<sup>14</sup>, di essi fu nominato capitano e presidente dei due tribunali il conte Giovanni di Welsperg. Le novità di maggior rilievo comportavano il passaggio alla Cancelleria di Corte dell'organizzazione degli affari politici, la subordinazione degli stessi al governo dell'Austria Superiore in Innsbruck, una diversa distribuzione del territorio tirolese ed ex- vescovile e un più burocratico passaggio per gli affari politici dalle giurisdizioni agli uffici circolari, al governo di Innsbruck fino alla Cancelleria aulica. Anche i tribunali di giustizia subirono una trasformazione con vari gradi, dalle giurisdizioni ai giudizi di appello ad Innsbruck fino al supremo tribunale di giustizia. In pochi mesi si andava smantellando la vecchia struttura politico amministrativa vescovile, ma con l'accentramento di molti uffici giuridici o amministrativi ad Innsbruck o a Vienna, si creavano anche diffusi malcontenti e i presupposti delle rivendicazioni autonomistiche dei decenni successivi.

### *Il regio bavaro governo*

Con la pace di Presburgo l'intero Tirolo passò sotto il filonapoleonico governo della Baviera. Le disposizioni del fuggevole governo austriaco non furono abrogate, ma, con senso pratico, furono in parte mantenute e in parte modificate; ad esempio i due Circoli di Trento e di Rovereto negli anni 1806-1808 furono dai bavaresi di molto snelliti nel numero di giudizi territoriali, pur mantenendo le funzioni amministrative già introdotte dal governo austriaco. Anche il nuovo codice austriaco venne sostituito nell'anno 1806, 1 maggio, con il codice napoleonico<sup>15</sup>.

Nella città di Trento era stato eretto uno speciale Commissariato e, ad Innsbruck, una Direzione di polizia<sup>16</sup> con a capo Ambrogio de Schreck. Oggetti della vigilanza della polizia erano tutte le infrazioni alle leggi “sì imperative che prescrittive, tutti i delitti criminali, tutte le trasgressioni alla costumatezza, ordine e quiete pubblica e si-

---

blioteca giuridica di Trento. Nella terza di copertina porta la firma autografa di Benedetto Giovanelli, 1805. L'aggettivo ‘politico’ va inteso nel senso etimologico = che riguarda la città o lo stato. Il codice consta di due sezioni e 291 paragrafi.

<sup>14</sup> I due Circoli furono suddivisi in distretti amministrativi (24 per il circolo di Trento e 17 per quello di Rovereto), che successivamente, sotto il governo bavarese, vennero ridotti a 9 giudizi territoriali legati al circolo di Trento e 5 legati a quello di Rovereto. Cfr. M. Nequirito, *Il Settecento: l'età delle riforme e la fine dell'antico regime in Percorsi di storia trentina*, cit, p.196.

<sup>15</sup> A.C.T. Atti civici anno 1806, 29 settembre: Vengono gradualmente acquisiti gli editti di pubblicazione del Codice di Napoleone e i regolamenti dei registri dello stato civile. Ad esempio: decreto del 4 dicembre relativo alla tutela, emancipazione e cura de' figli abbandonati ed esposti; decreto sulla organizzazione della gendarmeria; decreto sull'organizzazione dei corpi della Guardia reale d'onore e de' Veliti reali; decreto sull'alloggio della gendarmeria. *Ibidem*, anno 1807, 31 luglio: *la Ra. Ba. amministrazione cam.le di qui trasmette un istruzione ossia esemplare dietro il quale devono esser conteggiate l'entrata e l'uscita della Polizia qual esercente Giurisdizione.*

<sup>16</sup> ACT 2 a 1.2, Regio bavaro commissario di polizia.

curerza della proprietà, della salute e vita dei sudditi. “Ove le autorità omettessero gli opportuni provvedimenti, sarà dovere della polizia di prevenire e d’ingerirsi in modo preparatorio a tali oggetti, qualora immediata tale ingerenza non potesse aver luogo, ne farà il rapporto al presidio della provincia oppure secondo le circostanze agli uffici circolari”. Il lungo testo, a firma di Giovanni conte di Brandis, governatore del presidio, provveditore dell’Austria Superiore, definiva inoltre le quattro sezioni nelle quali la polizia sarebbe dovuta impegnarsi :1. Nell’affare delle denunzie dei forestieri; 2. nel mantenimento della pubblica sicurezza, quiete e sanità; 3. nel preservare i cittadini da qualsiasi frode; 4. Nella pulizia delle strade e piazze.

### *La vera data*

Nel febbraio 1805 si trovò a Trento una sede per il commissariato di polizia in piazza delle oche, dove si svolgeva il mercato delle erbe, frutta, pesce<sup>17</sup>. A far capo dall’anno 1806 si susseguono nell’archivio comunale di Trento documenti sulla presenza e l’organizzazione dei funzionari di polizia secondo criteri e impostazioni che ancora oggi sopravvivono e ci consentono di indicare la svolta reale tra antico e nuovo regime nell’impianto burocratico, centralizzato, ma per quei tempi efficiente, dell’amministrazione pubblica. Se si dovesse pertanto trovare una data d’inizio per gli uffici pubblici con mansioni di pubblica sicurezza, sarebbe più opportuno spostarla di qualche anno, in connessione con l’ampio balzo compiuto dalla amministrazione trentina, quando anche in questa città vennero introdotti gli ordinamenti propri degli stati che avevano segnato una netta cesura con i passati regimi feudali. Troviamo infatti nuove regole sul passaggio dei forestieri, sui passaporti e sulle carceri e minuziose regole sull’approvvigionamento dei generi alimentari, nuovi regolamenti sul teatro, i balli, i divertimenti ecc. Negli Atti di polizia<sup>18</sup> del gennaio 1807 si inizia radicalmente col prendere in considerazione il vestiario delle guardie che dovrà essere rinnovato col primo marzo; il direttore chiede un congruo anticipo al R. Commissariato generale del paese e ottiene 30 fiorini per ciascun poliziotto<sup>19</sup>. La regia bavara direzione di polizia di Innsbruck era generosa, ma molto attenta alla forma e rimandò due lettere di “trasporto” di due arrestati perché non erano state inoltrate su nuova carta<sup>20</sup>, intestata correttamente, ove venisse omesso l’aggettivo *kaiserlich*, che non competeva al re di Baviera e solo per cortesia, trattandosi della prima volta, avrebbe evitato la denuncia di cui al decreto 2 settembre 1806. Dopo questi richiami formali iniziarono le richieste più consistenti: il 3 febbraio la regia bavara direzione di polizia richiede, per la composizione della statistica del Tirolo<sup>21</sup>, una serie di informazioni da inviare entro il 30

<sup>17</sup> ACT, 2 a 1.2- 74.1806, Polizia n.859/ 93, 28 febbraio 1805.

<sup>18</sup> ACT 2 a 1.1- 1807, Atti di Polizia per gli anni 1805-1810, n.270

<sup>19</sup> ACT 2 a 1.1- 1807, nn. 35 e 76

<sup>20</sup> *Ibidem*, n. 48.

<sup>21</sup> *Ibidem*, n. 75.

marzo, sotto pena di 30 talleri di multa, e distribuite in varie sezioni. Le voci riguardavano lo stato civile, nati, morti, matrimoni, le vaccinazioni, i poveri della città, i forestieri, l'elenco degli osti, bettolieri, trattori, la commissione edificatoria per le nuove fabbriche, le misure contro gli incendi, l'elenco delle recenti detrazioni, l'elenco dei religiosi presenti in città, lo stato dell'illuminazione, il controllo di pesi e misure. Di fronte a questo inusitato bombardamento di richieste i trentini, *italico more*, chiesero un diurnista soprannumerario per assolvere in tempo alle richieste, ma senza successo.

Il 29 marzo 1807 si registrano tra le incombenze attribuite alla polizia una “sessione tenuta con l'intervento di tutti i medici della città onde rilevare le cognizioni (...) intorno alla vaccinazione”; la “ricerca ai superiori de' conventi di S. Marco, S.Bernardino, e S.Croce per le tabelle relative a rispettivi Religiosi; carte e abbozzi concernenti i pii legati nella città di Trento e nella Parrocchia di Piè di Castello per li poverelli”. Più oltre si inviano al R. Commissariato Generale del Tirolo le tabelle... “de' nati, matrimoni e morti nel 1806 nella città e villaggio di Piè di Castello, nati 420, morti 542, congiunti 115. Si avverte non essere stato possibile soddisfare a tutte le rubriche perché i Parrochi non le avevano e segnatamente mancare quella delle case numerate, essersi però ammoniti i parrochi a formare in avvenire il registro secondo la nuova prescrizione”. Più oltre abbiamo la “Tabella de' ragazzi ed uomini vaccinati negli anni 1804, 1805, 1806 colla risposta ai quesiti”. Non vi sono ulteriori notizie in merito al tipo di vaccinazione né al numero dei vaccinati, ma sono registrati i “poveri ed istituti pii in Trento ed a Piè di Castel: numero de' più bisognosi 682; de' meno 2644”, per un totale di 3326 persone in una città che superava di poco le 11000 anime. Circa “l'affare de' forestieri, l'Ufficio di Polizia compilò un “prospetto e relazione (...) e osservazioni in tale proposito” che inviò alla sezione 7, senza copia a verbale. Anche il “catalogo degli osti, regattieri e prenditori di pegni della città”, inviato alla sezione 10, non ci è pervenuto, ma l'ufficio di polizia si premurò di osservare “essere in Trento a costoro libero il commercio, e poter assumerne o dimetterne ad arbitrio l'esercizio. In proposito poi a' pegni si fa rimarcare la necessità che vi avrebbe a ripristinare l'istituto del S. Monte (di pietà)”. Un'indagine fatta dall'ufficio di polizia sulla situazione delle scuole elementari e superiori della città<sup>22</sup> di Trento riproduce con sufficiente esattezza notizie e bilanci già conosciuti da altre fonti e contribuisce a chiarire il quadro di questo primo ufficio di polizia eretto in Trento non secondo modelli e abitudini pregresse, ma secondo schemi, sezioni, riordini propri di una cultura illuministica di classificazione e smistamento delle informazioni, che dovettero inizialmente sgomentare non poco i trentini, ma che in seguito si risolse in un ben ordinato e comodo archivio di moderna memoria.

In quei primi approcci ad un ufficio di polizia organizzato su nuove e più ampie competenze colpisce la richiesta di “tabelle”, statistiche, elenchi, prospetti, quasi a dover presentare con il massimo della precisione la situazione complessiva di una città e del suo territorio che per secoli era stata amministrata ai margini dell'impero austriaco

---

<sup>22</sup> ACT 3 a 2.2- 234. 1807, Scuole.

e che di conseguenza il regio bavaro governo doveva integrare con particolare attenzione. Poiché il principato vescovile aveva lasciato molte incombenze ai parroci, dai registri di stato civile alla scuola, fu impegnativo e non sempre vincente lo sforzo di sostituirvi gli impiegati dello stato, una particolare categoria di persone che il principato non conosceva, perché divideva le prerogative tra ecclesiastici e ceto nobiliare, che ritroviamo peraltro ancora presenti ed operanti nelle alte cariche dei due Circoli tirolesi.

Una eloquente indicazione di quanto fossero cambiati i tempi nei rapporti tra Stato e Chiesa si può desumere dal secco ordine<sup>23</sup> dato alla polizia di “perseguire il segretario del principe vescovo di Coira, sacerdote Pustscher, che diffonde una bolla del 1 agosto carpita dalla Santa Sede con false rimozanze per mire perverse e di già dichiarata senza effetto. Ritirare le eventuali copie, arrestare il sacerdote e accompagnarlo al confine”.

Pur senza aprire una grossa parentesi sui sequestri di conventi e sulla spoliazione degli stessi operata dal governo bavarese, basti qui accennare alla grave intromissione del governo nella nomina dei parroci nelle sedi vacanti. I vescovi di Trento, Bressanone e Coira furono invitati a trattare con il governo la linea dei loro rapporti con la Santa Sede. Il loro rifiuto portò all'esilio del Vescovo di Trento nel Salisburghese e ad una ancor più penosa relegazione del vescovo di Coira a Martinsbruck nei Grigioni. A questi gravi incidenti e alla rivendicazione della sovranità e libertà della chiesa faceva riferimento il segretario del vescovo, così sbrigativamente accompagnato al confine. Quegli episodi generarono un fermento di rivolta che non tardò a scoppiare nell'“anno nove”, come gli storici definiscono il periodo dell'insurrezione hoferiana.

Oltre all'ampio e non previsto lavoro burocratico si offrirono alla polizia della città alcuni momenti operativi propri delle specifiche competenze, per i quali, a giudicare dai verbali degli Atti, la polizia fu impegnata dall'aprile al luglio di quell'anno. Si trattava di “un'insigne truffa commessa da due anonimi in Bolzano a danno di Francesco Wenzl di Trento, in quanto possaaversi avuto relazione alcuno di questa città e perciò segnatamente contro Felice Mazzurana di Roveredo<sup>24</sup>, ora caffettiere al caffè dell'Europa in Trento, quale indiziato reo del delitto additato nel cod. pen. ai parr. 193-194 e porsi qual correo nella truffa medesima. In tale congiuntura contro il medmo Mazzurana e contro certo Ciapaccio detto Bassanese in punto di lenocinio”. Spediti i due all'ufficio distrettuale di Trento, si accenna ad un altro reato nel quale il Mazzurana era indiziato di complicità, la truffa compiuta da sua cognata ai danni di Anna de Anesi. Al momento della traduzione a palazzo pretorio del presunto colpevole, questi fuggì. Furono interessati i giudizi distrettuali di Rovereto, Riva e Tione per ritrovare il Mazzurana e forse anche i due sconosciuti che a Bolzano avevano truffato il Wenzl. La ricerca si estese al vicino Regno d'Italia, presso le prefetture di Verona, Brescia e

<sup>23</sup> ACT, 2 a 1.2- 919. 1807, Polizia n.4507, 5 novembre 1807.

<sup>24</sup> ACT, 2 a 1.1- 1807, nn. 252, 287, anno 1806, 209, 257, 261, 278, 281, 297, 299, 301, 400, 470, 490, 522, 708.

Vicenza, mentre cominciava a dipanarsi la truffa di cui Mazzurana con i due bolzanini erano accusati: una manciata di gioielli falsi consegnati dal Wenzl al tribunale di Trento. Finalmente il giudizio distrettuale di Rovereto annunziò l'arresto del Mazzurana, eseguito nell'ufficio capitanale di Brentonico ove era trattenuto agli arresti. Il 18 aprile Mazzurana venne trasferito al giudizio distrettuale di Trento, dove peraltro si dichiarava di non aver rinvenuto sufficienti indizi per decretare il fermo del Mazzurana. Si sarebbe deciso in seguito se trattenerlo o tenere "limitato alla casa o alla città il di lui arresto". Il 19 aprile il Mazzurana non venne considerato complice nella truffa imputatagli, perciò l'ufficio distrettuale lo rilasciò con l'ordine di non uscire dalla città. Non fu trattenuto anche "per non gravitare sulla cassa erariale", ma si fece al Mazzurana "una seria ammonizione di miglior condotta". Ancora sul Mazzurana, l'ufficio capitanale di Brentonico sollecitò le spese sostenute per il suo arresto, ma il giudizio distrettuale di Trento rifiutò ogni pagamento. Da lì a qualche settimana, il 21 giugno, è registrato negli atti di polizia un altro processo verbale contro Felice Mazzurana per offese reali contro una donna, detta Snidia e "in punto di lenocinio" e contro un parrucchiere di Riva "abitante in contrada lunga, pure per lenocinio". Su Felice Mazzurana si tornò a registrare una comunicazione del R.B. Capitanato Circolare "per cui egli non deve venir scacciato da questa città, ma bensì diligentemente osservata la sua condizione".

L'elenco delle trasgressioni registrate e dei rimedi apportati è lungo, talvolta interessante e anche vario: si accenna alle aggressioni notturne sulle pubbliche vie per parte "di qualche individuo del Militare del corpo dei cacciatori tirolese"<sup>25</sup>.

Si rilasciano i passaporti agli artisti (artigiani) per "portarsi fuori dal regno per guadagnarsi il pane e per dire meglio calderai, spazzacamini, ovvero nonesi e solandri"<sup>26</sup>.

Non mancano richiami secchi ai verbalizzanti perché negli atti da inviare al regio bavaro commissariato si ometteva di allegare la relazione agli atti o ai connotati personali<sup>27</sup>, segno del sempre più attento impianto burocratico introdotto nell'amministrazione pubblica di quel periodo; si interveniva anche per "spectacoli che producono susurro"<sup>28</sup>, come il 14 giugno 1808, quando l'imperial regio ufficio circolare comunicò una nota del regio bavaro militare comando di disappunto per aver la polizia permesso "spectacolo che produce susurro overo schiamazzo, come sarebbe a dire sbarrare mortarj, battere tamburi...".

Nell'anno successivo, il 1809, ritroviamo la richiesta di un "ajuto" per risolvere "li molti affari che debbono rimanere arrenati, a meno che non vengagli accordato ajuto onde poterli promuovere a felice termine". Il commissariato generale accorda l'aiuto da ricercarsi "fra il numero degli quiescenti un abile individuo"<sup>29</sup>.

<sup>25</sup> ACT, 2 a 1.1- 1808, Atti di Polizia, anno 1808, nn. 63, 64, 78.

<sup>26</sup> *Ibidem*, n. 899.

<sup>27</sup> *Ibidem*, nn .940, 945.

<sup>28</sup> *Ibidem*, n.599.

<sup>29</sup> ACT, 2 a 1.1- 1809, nn. 233, 256, 12 e 17 febbraio 1809.

Finalmente, ma proprio alla vigilia della conclusione del governo bavarese nel Tirol, si provvide a dare migliore visibilità alle guardie di polizia, sollecitando ad Innsbruck l'armamento , alcuni dettagli delle divise (le mostrine di panno giallo e celeste) e la nomina degli ufficiali di polizia . Da Innsbruck fu convenuto che “la Guardia di polizia di Trento debbe montarsi sullo stesso piede di quella di Innsbruck”<sup>30</sup>, ma il numero degli equipaggiamenti non superò “due individui”, né da Innsbruck si accelerarono le istruzioni per rendere la polizia di Trento del tutto assimilabile a quella della sede centrale. Da queste incomprensioni, dal sovrapporsi di osservazioni formali che trovavano scarso riscontro pratico, dal mancato rispetto di un paese straniero, la Baviera, per le tradizioni scolari di popolazioni di montagna, sorse una diffusa nostalgia per il passato, per il principato vescovile e per le autonomie comunali. Ciò produsse il movimento antinapoleonico che ebbe in Andreas Hofer il massimo esponente. A lui guardarono i tirolesi tedeschi e anche quelli delle valli trentine. Nel maggio di quell’anno fu istruito un processo contro gli abitanti di Trento, imputati di contegno ostile contro le truppe<sup>31</sup>. È probabile che il motivo dell’ostilità fosse legato alla promulgazione, il 3 marzo 1809, della legge che estendeva la coscrizione militare per i giovani fino a 23 anni, con l’obbligo per i Comuni di versare le imposte, dette storte, per le reclute. Naturalmente la spesa sarebbe poi stata distribuita tra i censiti in proporzione alle rendite di ciascuno. Una seconda causa fu il movimento delle truppe austriache che occuparono Innsbruck a sostegno degli insorti capeggiati da Andreas Hofer; esso diede una fuggevole speranza del ritorno al precedente governo, ma nel giro di poche settimane i due eserciti, bavarese ed austriaco, entrando ed uscendo dal territorio, confusero i cittadini e provocarono il processo e la ricerca dei responsabili. Tutti i testimoni non confermarono le accuse in un alternarsi di scaramucce tra austriaci in ritirata e francesi all’inseguimento presso la porta di S.Martino. Il Commissariato di polizia dal canto suo “non ottenne dal comando militare alcuna risposta alla nota con cui lo eccitava a comunicare indizi sopra<sup>32</sup> gli asseriti eccessi commessi a pregiudizio delle R. truppe”. Due attestazioni del generale Marchal e del Tenente Colonnello conte di Leiningen, rappacificarono gli animi liberando i cittadini di Trento dalle accuse di maltrattamenti alle truppe bavaresi. Peraltro in questo periodo la polizia istruì un processo contro soldati bavaresi residenti in castello per la sottrazione di volumi della biblioteca, che vennero poi venduti e dispersi<sup>33</sup>. Dopo il luglio 1809 e la vittoria di Napoleone a Wagram, la rivolta antinapoleonica perse molti seguaci; anche l’Austria abbandonò Hofer, ma egli continuò la sua lotta fino al supremo sacrificio, a Mantova, di fronte al plotone d’esecuzione. Il proclama di condanna a morte di A. Hofer fu diffuso ad esecuzione avvenuta, il 20 marzo 1810 in tutta la regione tramite i commis-

<sup>30</sup> *Ibidem*, n.113

<sup>31</sup> ACT, 2 a 1.2- 606- 1809, Regio bavaro commissariato di Polizia, atti 1805-1810, 6 e7 maggio 1809, n.1120; 7 maggio a firma di Screck; 8 maggio, n.293, a firma di Marchal, Generale Brigadiere.

<sup>32</sup> *Ibidem*, 7 maggio 1809, Alla Direzione di Polizia, firmato Luigi Lupis capoconsole; 8 maggio, n.293, firmato Marchal.

<sup>33</sup> ACT 2 a 1.2- 836. 1809, 13 luglio, Ufficio di Polizia: vendita di libri levati dal castello, n.836.

sariati di polizia che ne curarono l'affissione in triplice lingua francese, italiana e tedesca<sup>34</sup>. Fu uno dei primi atti della provvisoria commissione amministrativa del Circolo all'Adige, che anticipava l'avvento del Regno italico in sostituzione di quello bavarese dopo la pace di Parigi, quando il Trentino fu staccato dal Tirolo<sup>35</sup>.

### *Il Regno d'Italia*

Il nuovo governo iniziò con la pubblicazione di vari Proclami<sup>36</sup>.

Si accelerarono peraltro i regolamenti e tutte quelle specificazioni atte a rendere sempre più chiare le "Incumbenze de' Commissarij di polizia"<sup>37</sup>. Nella sua essenzialità l'elenco di incombenze può considerarsi il primo regolamento organico con la distinzione delle attività, dei doveri e delle attribuzioni dei commissari di polizia. Nove sono le finalità dei commissari: prendere cognizione delle persone del loro Circondario o Comune che per la loro condotta possono richiamare l'attenzione; conoscere i forestieri che entrano nel loro territorio per prevenirne eventuali iniziative pericolose; intervenire nelle fiere e mercati per la tutela dell'ordine e le ispezioni conseguenti; controllare le persone "oziose, vagabonde, che si trattengono nei caffè, bettole" ecc.; vigilare sui "figli negletti dai loro parenti, i conosciuti lenoni e piccoli ladri"; vegliare sui detentori di armi non dichiarate, proibire il gioco d'azzardo, "il corso troppo celere delle carrozze", cavalli, carri e cani senza padrone; ispezionare osterie e bettole per prevenire le risse e controllare le licenze degli esercenti; controllare "i lupanari, onde non vi trovino asilo persone sospette"; impedire il chiasso che disturba la quiete pubblica e "raccogliere e costituire al Quartiere le persone erranti per le strade...perquisire le sospette e mancanti di carta di sicurezza". Un particolare capitolo è dedicato alla tutela del buon costume; un altro all'osservanza da parte dei cittadini delle ordinanze municipali; si richiamano infine i commi del codice di procedura penale per le funzioni di polizia giudiziaria e di Ministero pubblico.

Una più completa raccolta di Istruzioni di polizia<sup>38</sup> in otto titoli e 31 articoli fu emanata l'11 novembre 1810 dal consigliere di stato prefetto Agucchi. Il testo rivela una armonica e chiara trattazione dei fondamentali oggetti della polizia ed è esplica-

<sup>34</sup> ACT, 2 a 1.1- 436. 1810. Indici degli atti e protocollo dell'anno 1810, n.805.

<sup>35</sup> *Ibidem*, nn. 843, 844.

<sup>36</sup> *Ibidem*, n.990: *Pubblicazione del codice Napoleone; del codice di commercio; il privilegio e l'ipoteca del Tesoro pubblico sui beni dei condannati; l'interesse convenzionale legale in materia civile e di commercio; legge sugli omicidi e altre leggi; legge sugli uffici delle ipoteche; pubblicazione della costituzione di Lione, dei nove statuti costituzionali del Regno; decreto relativo ai titoli e ai maggioraschi.*

<sup>37</sup> Il regolamento può considerarsi uno dei primi organici elenchi di mansioni e di strutturazione di quanto competeva ad un commissariato di polizia e si inseriva nella serie imponente di pubblicazione di leggi, proclami, decreti e quant'altro potesse contribuire alla creazione di uno stato moderno ed efficiente. Le norme registrate negli atti dell'anno 1810 sono in gran parte trasmissioni di quante erano già in vigore a partire dagli anni 1796-1810. Foto 1.

<sup>38</sup> ACT, 2 a.1, *Istruzioni di Polizia*, anno 1810, ms, ff. 8 d.v.

## INCUMBENZE DE' COMMISSARI DI POLIZIA.

L'istituzione de' Commissari di Polizia tende essenzialmente alla prevenzione dei delitti, ed alla tutela del buon costume.

- Ciò ritenuto, una delle principali cure de' Commissari debb' esser quella
- I. Di prendere cognizione delle persone dimoranti nel proprio Circondario o Comune, e massimamente di quelle che per la loro condotta morale possono richiamare l'attenzione della Polizia.
  - II. Debbono inoltre informarsi esattamente, mediante l'ispezione delle giornali notificazioni, delle persone straniere che pervengono nel rispettivo Circondario o Comune, della loro qualità e condizione, all'oggetto di prevenirne la Presidatura Dipartimentale, dalla quale dipendono per le ispezioni che possono essere detti di lei istituto.
  - III. E' pure anche loro dovere d'intervenire alle fiere, mercati, ed altre qualunque straordinarie radunanze di popolo, onde tutelarvi il buon ordine, e compiere in caso di bisogno quelle provvidenze che non ammettessero ritardo.
  - IV. Il loro zelo deve inoltre essere rivolto agli andamenti delle persone oziose, vagabonde; od altrimenti sospette, non trascurando quelle che si traggono abitualmente nei cassi, botteghe, ed altri simili luoghi pubblici, e vivono dispensieramente, senz'essere notoriamente forniti de' corrispondenti mezzi di sussistenza.
  - V. Non devono aidar esenti dalla loro speciale vigilanza i figli negletti dai loro parenti, i conosciuti lenoni e piccoli ladri, le persone malfive, quelle che le ricevano, non meno che i rigatieri sospetti, come inventatori di cose furtive e simili.
  - VI. Vigilano poi acciupolosamente per l'esatta osservanza del Decreto di S. A. L. 25 novembre, ed in genere degli ordini proibitivi la delazione delle armi, e denomina, e fanno eseguire l'immediato fermo de' contravventori. Vegliano egualmente per impedire le contravvenzioni contro la proibizione dei giochi d'azzardo, e no sorprendono i contravventori, perché siano sottoposti alle comminatoria stabilita dalla legge = Un'eguale ispezione exercita tanto per impedire l'inconveniente del corso troppo veloce delle carozze, e cavalli nelle strade di Città, de' cani erranti senza alcun segnale della loro pericolosità, allora specialmente, che manifestino qualche indizio di già contratta o vicina rabbia.
  - VII. Dirigono le pattuglie notturne, visitano gli Alberghi, le Osterie, le Bettole, tanto all'oggetto di prevenire le risse e gli altri inconvenienti comuni a tali luoghi, ove molto agisce la forza del vino, come per assicurarsi che gli esercenti siano muniti dell'opportuna licenza e non ammettano persone dopo l'ora prescritta.
  - VIII. Visitano pure i lupanari, onde assicurarsi che non vi trovino nullo persona sospette o chieste dalla Giustizia.
  - IX. Impediscono finalmente ne' loro giri i clamori notturni atti a disturbare il riposo de' Cittadini, fanno raccogliere e costituire al Quartiere le persone erranti per le strade, e preso dal vino, fanno altresì perquisire le persone sospette, e mancanti di carta di sicurezza.

*I Commissari incumbono alla tutela del buon costume, ed a tal fine*

- X. Debbono avere una nota esatta di tutte le donne pubblico che abitano nel Circondario o Comune, e di quelle che sopravvengono di mano in mano, affine di assoggettarle a rigorosa attenzione, facendosi carico di provocare le

Fig. 1 - Uno dei primi Regolamenti di Polizia trasmesso dal Prefetto Agucchi, Commissario di Polizia a Trento - ACT 2a. 1-2, anno 1810, Regno d'Italia.

tivo e integrativo delle “Incumbenze della polizia”. Il Titolo. I, sulla polizia amministrativa, prescrive la conservazione dell’ordine pubblico e la prevenzione dei delitti vigilando: sulla religione; sul mantenimento della pubblica decenza e del costume (teatri- spettacoli- pubbliche feste); sui mercati, fiere, caffè, bettole, locande; sulle adunanze e associazioni; sui vagabondi, forestieri, oziosi, donne da “partito”; sui casi di incendi, per estinguergli e impedirne il progresso, sui “sommersi e affogati, predicando ogni mezzo per riaverli”; sul corso troppo veloce delle carrozze e cavalli, sui cani senza collare; sulla conservazione dei passeggi; sulla pubblica salute provvedendo che le fabbriche cadenti siano prontamente restaurate o demolite; sulla polizia locale in caso di epidemia tra gli uomini e gli animali; sulla pubblica abbondanza reprimendo gli ammassi; sulle frodi, per impedire la pubblica affluenza delle merci o generi; sulla prosperità dell’agricoltura e sull’indennità dei possessi campestri.

L’art 2 indica i principali comportamenti di fronte ai delitti: massimo zelo per prevenirli; indagarne le cause che li producono e prendere le confacenti misure per toglierli; prevedendo un fatto criminoso si deve sommariamente rilevarlo, ordinare l’arresto degli autori e poi passare il tutto all’autorità giudiziaria. Nell’art. 4 si definiscono le dipendenze dei Commissari di polizia dalle rispettive municipalità in temi di annona, sanità, acque e strade. Si prosegue negli altri titoli trattando delle persone sospette (Tit. V); sui corruttori di costumi (Tit. VI); sulla ripartizione delle multe alla polizia (Tit. VII); sul modo di compilare i rapporti e i bollettini settimanali di pubblica e privata ispezione da inviare al consigliere di stato prefetto con il prospetto dei detenuti, la nota degli espulsi dal Dipartimento o dal Regno, un succinto stato della forza militare di guarnigione nei vari comuni del distretto, da presentare l’ultimo giorno di ciascun mese.

Si è voluto qui riportare un lungo esempio dei regolamenti di polizia del Regno d’Italia per meglio evidenziare il cammino verso impostazioni sempre più puntuale che la polizia andava compiendo in meno di un decennio. Dalle prime ancora abbozzate incombenze del periodo bavarese, ove la polizia appare quasi sgomenta di fronte a tante novità, si giunge ad una sempre più strutturata sorveglianza di ogni umana vicenda che pare non sfuggire al commissariato di polizia e sembra tutto avvolgere in un’aura di larvato, ma diffuso timore di trasgressione.

Eppure, se leggiamo gli atti di polizia di questo periodo, i “delitti” compiuti dai cittadini di Trento e puntualmente registrati, rivelano una pochezza propria di gente umile, sostanzialmente onesta, portata a rubacchiare un paio di fazzoletti<sup>39</sup> per essere condannato all’arresto di alcuni giorni; “tre paia di lenzuola e camiscie e 4 tovaglie e tre pari di calzette”<sup>40</sup>; in giugno vi fu un furto di foglie di gelso, ed uno di un orologio d’oro e di un anello; nello stesso periodo un cittadino viene arrestato per bestemmie contro Dio; nell’anno 1809 incontriamo a verbale ancora un ladro di biancheria, pro-

<sup>39</sup> ACT.,2 a. 1.3, *Registro delle cause e persone consegnate al giudice competente*, anni 1805-1810, in folio, 2 marzo 1809.

<sup>40</sup> *Ibidem*, f.49, anno 1808.

babilmente stesa ad asciugare, o un furto di filo, per giungere fino al campanaro del duomo che inaugura l'anno 1810 rubando il 31 gennaio le tovaglie della chiesa<sup>41</sup>.

Nel novembre 1810 anche il parroco del Duomo ebbe "un'esatta perquisizione" dal commissario di polizia per non aver tenuto nel dovuto ordine il registro dei battesimi, dei matrimoni e dei morti<sup>42</sup>. Su quei registri si poteva fare la coscrizione, ma il parroco chiese una dilazione. Il prefetto sospettò una trascuratezza nel tenere i registri e temette che il parroco volesse "fabbricarne di nuovi". L'incaricato, dopo l'ispezione, riferì al prefetto la "crassa imperdonabile negligenza per non aver tenuto il parroco come era suo preciso dovere un libro regolare dei battesimi". Non si dice, oltre il probabile, rigoroso richiamo, se il parroco sia stato perseguito penalmente.

Le numerose leggi emanate durante il Regno d'Italia indussero il consigliere di Stato prefetto Agucchi ad inviare al podestà di Trento le Istruzioni applicative alle leggi e regolamenti governativi<sup>43</sup>. L'ottava sezione riguardava la Polizia amministrativa, esercitata nell'Alto Adige dal prefetto del dipartimento sotto gli ordini del direttore generale della polizia del Regno. Non si aggiungevano nuove considerazioni a quelle già presenti nelle precedenti istruzioni, tranne l'avvertenza che le funzioni di polizia venivano svolte sotto la direzione dei podestà e dei sindaci dove non esistevano appositi uffici di polizia. A Trento, Bolzano, Rovereto era fissato un Commissario di polizia<sup>44</sup>. Poiché la situazione politica molto incerta produceva una certa mobilità di persone, ex combattenti o fuggiaschi da un settore all'altro, si susseguivano istruzioni minuziose per evitare l'infiltrazione di spie, disertori, sbandati. Speciali passaporti, carte di abilitazione o di sicurezza, rilasciate dagli uffici di polizia, rendevano sicure le persone provenienti da altre regioni a nord e a sud del territorio, ma severissime erano le punizioni per chi veniva fermato privo dei documenti di identificazione. Il 2 dicembre il prefetto del dipartimento inviò al commissario di polizia una circolare riservata<sup>45</sup> nella quale lo considerava direttamente responsabile se non avesse messo a disposizione del prefetto "una nota di tutti i disertori, refrattari, malviventi, vagabondi, oziosi e dediti notoriamente ai delitti, che soggiornano o girano nel di lei circondario con un'indicazione abbastanza esatta dei connotati personali di ognuno, dei luoghi in cui abitano e dei luoghi in cui potrebbero più probabilmente esser sorpresi. Ella mi darà tutte queste indicazioni secondo la modula che le accludo". La nota si conclude con un sottinteso dubbio sull'affidabilità del commissario e una non larvata minaccia: "Non devono trovar luogo le voci vaghe o quelle di malevolenza privata e si graverebbe Ella della più pesante responsabilità, se non usando della massima ponderazione dasse (sic) luogo ad indebite misure".

<sup>41</sup> *Ibidem*, 23 maggio; giugno 1809; 31 gennaio 1810.

<sup>42</sup> ACT, 2 a.5- 72. 1810, *Carteggio e Atti del protocollo generale per gli anni 1810-1814*, 7 novembre 1810.

<sup>43</sup> ACT, 2. 6- 31. 1810, n. 297/64, n.2.

<sup>44</sup> ACT, 2 a. 1- 2, cc. 109- 110.

<sup>45</sup> ACT, 2 a. 4- 4. 2, dicembre 1810, n.353, Circolare riservata.

### *La Guardia Nazionale*

Il XVI titolo del Codice dei podestà e sindaci del Regno d'Italia<sup>46</sup> definiva significato e funzioni della Guardia Nazionale istituita con legge 17 settembre 1802, tale da chiarire il significato di un corpo che fu creato anche in altre precedenti situazioni senza precise competenze. “Tutti i cittadini dai 18 anni compiuti fino ai cinquanta compongono la Guardia nazionale”. Essa serviva a mantenere l’ordine e la tranquillità pubblica entro il circondario del rispettivo comune. Era di sussidio alla R. Gendarmeria e in casi di necessità da essa assimilata. Restava in carica un solo anno, ma poteva essere confermata a tempo indeterminato e in caso di utilizzo aveva diritto ad una indennità. Anche da questa presentazione si evidenzia il carattere eminentemente militare e del tutto provvisorio della guardia nazionale, al fine di difendere un territorio e di mantenervi la quiete.

### *Numero e stipendio degli addetti alla polizia durante il Regno d’Italia.*

Nell’anno 1811 il podestà Graziadei trasmette alla Comune le nomine degli addetti alla polizia urbana e il rispettivo stipendio. Ci si rende conto che il numero è sostanzialmente lo stesso dei secoli precedenti, quando le guardie erano nominate e stipendiate dal *potestas* che entrava in città conducendo con sé *unum cavalerium*, il commissario, e pochi addetti, la *familia*, che non superò mai il numero di sette, come ancora avveniva nell’anno 1811:

Beccaletto Giovanni Battista	regio commissario	Salario annuo	£ 1500
Gerloni Gaetano	Ispettore annonario	Salario annuo	£ 0900
Roveretti Carlo	commesso scrivano	Salario annuo	£ 0700
Massotto Francesco	commesso scrivano	Salario annuo	£ 0700
Marostega Sebastiano	pesatore annonio	Salario annuo	£ 0500
Margone Antonio	serviente di polizia	Salario annuo	£ 0450
Tolomei Bernardo	servo e custode	Salario annuo	£ 0400

Anche in questo periodo la burocrazia dei bollettari, di normative per inventarizzazioni, procedure per le contravvenzioni<sup>47</sup>, schemi di processo verbale ecc. è abbondante e quasi ossessiva nella sua puntigliosa minuziosità, come la verbalizzazione dell’ispezione alle carceri, l’esortazione a frequenti ispezioni straordinarie per evitare che i secondini lascino fuggire i detenuti e, ancora una volta, appare la precarietà dei rap-

<sup>46</sup> ACT 3. 48, *Codice dei podestà e sindaci del Regno d’Italia*, Milano, Stamperia reale, 1811 (biblioteca giuridica )

<sup>47</sup> ACT 2a. 1- 3, *Istruzioni per il regio commissario di Polizia 1811-12*, Regno d’Italia, 6 agosto 1812.; *Istruzioni della direzione generale di polizia per l’adempimento del reale decreto del 24 e del 28 agosto 1811.*

porti con il personale di polizia che non può essere fidato in una realtà che muta velocemente con il mutare dei governi. Del resto erano davvero molto varie le incombenze affidate alla polizia. Il 9 marzo 1811 il prefetto invitava il commissario di polizia a vigilar nei luoghi di culto dove si parla francamente contro i vescovi aderenti alla “sana dottrina della chiesa gallicana”<sup>48</sup> colle sue istituzioni in aperto dissenso con l’autorità papale. Il prefetto vuole essere reso presto edotto “con convenienti notizie ed esortazioni”.

Vi fu peraltro in Trento una confortante iniziativa di ammodernamento del sistema postale<sup>49</sup> a partire dall’aprile di quell’anno, per rendere celere e puntuale l’ufficio postale con partenze e arrivi a giorni alterni del corriere postale per Bolzano, Verona- Milano, Cles, Borgo, e probabile consegna della posta in tempi superiori a quelli attuali!

Anche il volto della città andava acquisendo un ordine e una pulizia maggiori. Si ordinò alla polizia di impedire che le interiora degli animali venissero lavati nella roggia adiacente al macello nel pieno centro cittadino e di formare depositi di legna fuori dalla porta di S. Martino<sup>50</sup>.

Ci si preoccupò inoltre della salute pubblica non solo introducendo la vaccinazione antivaiola, come si è già accennato, ma anche seguendo con attenzione l’evolversi della “malattia maligna”, forse il tifo che stava colpendo il sobborgo di Sardagna nell’agosto 1812. La polizia fu incaricata di un sopralluogo con i medici<sup>51</sup> e di relazionare al podestà. Si scoprì che Sardagna era attraversata da nove letamai, fonte indubbia di infezione, donde il podestà Rungg ordinò che i letamai venissero spostati fuori del paese a spese dei proprietari.

Frattanto l’infezione dilagava; il “subordinato aggiunto” inviato dal commissario di polizia a compiere un ulteriore sopralluogo, così riferì il 24 agosto: “qui tutto è confusione”. Dopo un lungo elenco di cose che non funzionavano, egli azzardò un giudizio: “Qui tutto si fa solo per denaro”; gli ammalati erano saliti ad otto e l’epidemia non accennava a scendere. Finalmente si approntò un lazaretto con due medici e tutto fu organizzato con attenzione, tanto che il podestà manifestò al commissario “il suo aggradimento” e diede altre indicazioni perché tutto fosse sotto controllo.

Terminate le ansie per il contagio, dopo mesi di normale routine, ecco la polizia impegnata in altre occupazioni, alcune mondane, accordare, ad esempio, il permesso d’una festa da ballo tra amici in casa Thun<sup>52</sup>, altre sociali, ispezionare il carcere sotto torre Vanga<sup>53</sup>, per rilevare che “oltre la mancanza del pane, ha bisogno di scope, il

<sup>48</sup> ACT 2a. 5- 271. 1811, *Carteggio atti del R. Commissario di Polizia*, 9 marzo 1811.

<sup>49</sup> ACT 2a. 5- 350. 1811, 27 marzo, n.156 *La direzione delle regie poste al commissario di Polizia*.

<sup>50</sup> ACT 2a. 5- 707. 1812, 3 luglio, *Carteggio ecc. cit. Il prefetto al comm. di Polizia*, 3 aprile 1812.

<sup>51</sup> ACT 2a. 5- 835. 1812, *Carteggio..., Il podestà al commissario*, 15 agosto 1812; 21 agosto ; 24 agosto.

<sup>52</sup> ACT 2a. 2- 1813, prot. n.145, 18 febbraio.

<sup>53</sup> *Ibidem*, prot. n.175, 27 febbraio.

pane è nero e la minestra è di cattiva qualità". I detenuti erano senza scarpe e le derivate alimentari per il carcere avariate. Si rilevarono anche furti di biancheria ecc. Il quadro che ne esce è desolante e non si differenzia molto dalle descrizioni di Victor Hugo ne *I miserabili*. Anche il gioco della palla di alcuni ragazzi venne interrotto su segnalazione di un cittadino che se ne sentiva disturbato<sup>54</sup>. Nel maggio il prefetto invitò il commissario di polizia ad alcune ceremonie religiose<sup>55</sup>.

Il Regno d'Italia stava tramontando sul Dipartimento dell'Alto Adige, e nell'ottobre 1813 due eserciti austriaci, provenienti dall'Austria e dal Veneto lo invasero. Dopo una strenua difesa nel castello del Buonconsiglio del colonnello Tadini, comandante dell'esercito franco italico, il generale Fenner entrò in città il 31 ottobre ed occupò il castello che da allora fino al 1918 diverrà acquartieramento militare austriaco.

### *Il governo austriaco*

Il ritorno del territorio trentino sotto il governo austriaco, dopo la battaglia di Lipsia e la caduta di Napoleone, divenuto definitivo con il Congresso di Vienna, nel novembre 1815, produsse un complessivo ripristino delle vecchie forme istituzionali, con l'attribuzione dei privilegi feudali alla nobiltà (in particolare i giudizi patrimoniali)<sup>56</sup> e con la riunione della parte transalpina del Tirolo, di quella cisalpina e dell'ex principato vescovile di Trento in un'ampia provincia (Land). Politicamente il 6 aprile 1818 la contea tirolese con la parte italiana veniva inclusa nella Confederazione germanica, di cui il monarca austriaco divenne presidente. La parte italiana del Tirolo venne divisa in due Capitanati circolari di Trento e Rovereto, suddivisi rispettivamente in 21 e 14 Giudizi distrettuali con compiti di sorveglianza e di polizia sulle pubbliche istituzioni, per tutelare l'ordine e i poteri giudiziari. Fu reintrodotto il codice civile e penale austriaco e, dopo le disposizioni generali del primo titolo, nei "rami della pubblica amministrazione", al titolo secondo, la preminente importanza era data alla polizia, la cui direzione per il Tirolo era stabilita a Trento<sup>57</sup>. A differenza dei precedenti governi l'ufficio di polizia di Trento acquistava nel periodo asburgico un'importanza e un'autorevolezza significative; il direttore di polizia era equiparato al rango di consigliere circolare. Oltre la direzione di polizia, nel Tirolo meridionale vi erano quattro commissariati, in Trento, Rovereto, Riva e Cles. I singoli podestà e sindaci di tutti gli altri comuni del Tirolo italiano disimpegnavano nel loro circonda-

<sup>54</sup> *Ibidem*, prot. n.439, 21 maggio.

<sup>55</sup> *Ibidem*, prot. n.465, 28 maggio.

<sup>56</sup> *Raccolta delle leggi provinciali per il Tirolo e Voralberg per l'anno MDCCXVI*, Innsbruck MDCCXIII, vol. III, parte II, pp.336 ss.

<sup>57</sup> ACT, Capitanato circolare. *Raccolta delle leggi provinciali per il Tirolo e Voralberg per l'anno MDCCXIV*, Editto concernente la provvisoria organizzazione delle autorità italiane e politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione interimale del Tirolo illirico, Trento, 1 marzo 1814. Firmato: De Roschmann.

rio le funzioni di subordinati commissari di polizia in immediata corrispondenza con la direzione se si trattava di casi rilevanti, altrimenti erano in relazione col commissario del distretto.

### *La Guardia di polizia*

Era inoltre eretta una Guardia di polizia, una Squadra mobile di sicurezza , una Guardia civica oltre ai guardiaboschi dello Stato e dei Comuni. La guardia di polizia consisteva di 1 sergente, 5 caporali, 59 guardie comunali distribuiti in proporzione tra le città e i giudizi distrettuali. A disposizione dei podestà, sindaci o borgomastro, ciascuna guardia esercitava la funzione di polizia per la pubblica tranquillità, sicurezza, vigilanza e ispezione su luoghi e persone sospette, per prevenire e scoprire delitti. Il soldo era fissato da 48 a 36 carantani; l'uniforme consisteva in un “milordino bigio chiaro”, rivolti verdi, gilè e calzoni uguali, stivaletti neri, cappello a punta, cappotto scuro, armati di fucile, sciabola e baionetta.

### *La Squadra mobile di Sicurezza*

Era composta anch'essa di 65 uomini, di un sergente, 5 guide e 59 guardie. Distribuiti sul territorio, erano assegnati direttamente alla giudicatura di pace o al rispettivo Giudizio distrettuale ove non vi era polizia ed era prevalentemente utilizzata per le esecuzioni giudiziali. Percepiva un soldo ed era comunque al servizio delle autorità politiche e nei comuni ai podestà, sindaci o borgomastri.

### *La Guardia civica*

Il suo fine era, come nei passati governi, mantenere l'interna tranquillità e sicurezza. Era agli ordini del podestà e non poteva senza il suo consenso operare fuori del distretto o del comune. Non era tenuta a particolari esercitazioni né a indossare una divisa. Poteva montare la guardia in circostanze o feste straordinarie e vi si arruolavano tutti i cittadini dall'irreprensibile comportamento dai 20 ai 40 anni. Spettava al podestà decidere se voleva arruolare un'intera compagnia o un minor numero di guardie, che comunque andavano arruolate proporzionalmente al numero degli abitanti.

Le carceri criminali, correzionali e di polizia e gli addetti alle stesse stavano sotto la direzione e vigilanza del capitano del circolo in concorso con l'imperiale procuratore generale. Nei distretti e nei comuni erano sotto la vigilanza dei vice-capitani, dei tribunali, delle giudicature di pace e dei rappresentanti comunali.

I guardiaboschi dello stato e comunali, come le guardie campestri, erano regolati secondo le leggi dei passati governi, mentre nel 1815 venne restituita ai parroci la funzione di ufficiali di stato civile svolta, come si è detto sopra, dai comuni nei governi bavarese ed italico.

Tra le incombenze municipali fu ripristinata l'annona pubblica e, di conseguenza, la privativa vendita del pane per conto del comune, dietro sorveglianza della polizia. Le rivendite erano disposte a Povo, Cognola, Ravina, Sardagna e al Cantone, la contrada più centrale della città. Un atto notarile<sup>58</sup> indica le norme e i punti fondamentali da rispettare per ottenere l'importante incarico di confezionare il pane (cfr. foto di copertina).

Anche la vendita delle carne, della frutta e verdura nei mercati era attentamente sorvegliata dalla polizia<sup>59</sup>. Il 14 luglio per la processione del Corpus Domini, avvenimento tra i più spettacolari ed attesi nella città, tutte le autorità partecipavano in ben distinti ordini ed in duomo le precedenze e le riserve dei posti erano rigorosamente indicate secondo un protocollo giunto fino a noi, controllato dalla polizia<sup>60</sup> e preventivamente distribuito ai partecipanti.

Nel 1815 la raccolta delle leggi provinciali, vol. II, porta due nuove indicazioni: come doversi fare il trasporto forzoso di un detenuto mediante lo *Schublinge*, detto brevemente *Schub*, e, a p.114, l'uniforme accordata alla polizia dal nuovo governo austriaco.

Nonostante la presenza in Trento della direzione generale della polizia, il commissariato locale doveva rispettare un protocollo di denuncia dei reati al Delegato governiale politico rimettendovi copia del processo verbale<sup>61</sup>. Naturalmente l'interlocutore superiore variava in proporzione alla gravità del reato; per un furto di 4 pezzi di panno era sufficiente inviare copia del verbale all'i.r. Giudice civico provinciale<sup>62</sup>. Per un processo per percosse ricevute da Francesco Zucchelli "Cacciatore del reggimento Imperratore" con presentazione della perizia medica, il commissario informa il capitanato circolare. Anche in questi anni la maggior parte dei reati sono di modesta entità e rivelano una umanità dolente, costretta a delinquere per piccole cose: Il 1 maggio 1817 Pietro Cigoli di Cembra fu arrestato per "supposto furto di una camicia" e condannato il 12 maggio con sentenza ad otto giorni e alla rifusione delle spese<sup>63</sup>. Non si sa se, essendo rimasto in carcere 4 giorni in più della condanna, gli sia stata concessa in cambio la metà della camicia!

Il 12 maggio il podestà di Trento accompagnò una denuncia per furto di legna; un'altra per furto di una libbra di farina; il 20 maggio il magistrato civico accompagnò denuncia "per furto di paste dolci commesso a danno del caffettiere Antonio Sartori da

<sup>58</sup> ACT 2a. 5- 409. 1814, *Atto notarile d'asta per la vendita del pane al minuto nelle frazione di Povo*, 13 giugno, ms. 7 ff.

<sup>59</sup> ACT 2a. 5- 410. 1814, 31 maggio; ACT 2a. 5- 595. 1814, 14 luglio. *Carteggio e Atti del regio commissario di polizia*.

<sup>60</sup> ACT 2a. 5- 1814, foglio sciolto.

<sup>61</sup> ACT a 2. 2- 1816, pubblico: *Protocollo del commissario di polizia incaricato dal ministero pubblico*.

<sup>62</sup> *Ibidem*, 7 gennaio 1816; 9 gennaio.

<sup>63</sup> ACT 3.6.1- 1817: *Protocollo generale degli esibiti per le gravi trasgressioni politiche*. 1 maggio 1817, esibente Commissario in Capo di Polizia; *ibidem*, condanna ad otto giorni di carcere il 12 maggio 1817.

Pietro Chiogna di Civezzano di anni 10 (!) unitamente ai di lui complici Ducati e Sembenotti quanto col corpo del delitto consistente in n 38 papagneche". La sentenza recitava: " non consta alcun indizio di complicità col Sembenotti e riguardo agli altri due, non avendo ancora compiuto gli anni 10 e in vista dell'arresto sostenuto, fu il Chiogna rimesso per Schub al giudizio di Civezzano sua patria e il Ducati consegnato ai genitori". Il 1 luglio il sindaco di Mezzolombardo "rimette certo Giuseppe Miliori unitamente ad un processo verbale sopra un furto commesso da lui in Zambana". La sentenza recita: "L'età dell'imputato non maggiore di undici anni, e non rinvenuto alcun corpo del delitto né rimesso alcuna traccia dello scribente, sono circostanze che abilitano a far trasdurre alla sua patria col mezzo di Schub l'imputato, dopo 10 colpi di sferza".

Le punizioni corporali erano contemplate con molta frequenza nel codice penale austriaco e certamente contribuirono a circondare di un'aura di rigore e di eccessiva severità quel governo.

Negli Atti di quell'anno troviamo indicati, il 7 giugno, anche le spese ordinarie per la polizia comunale per un totale di stipendi che non superavano globalmente f.1600 per 7 addetti, il sergente, f.500, i cinque sottoposti, f.200 ciascuno, il servo f.100, una partenza decisamente inferiore agli stipendi del Regno d'Italia, ma che avrebbe trovato una piccola integrazione nelle tasse e multe di Polizia<sup>64</sup>. Ma le finanze del civico magistrato erano sempre scarse e non riuscivano a coprire le spese per il decoroso assetto delle guardie civiche. Ad una vibrata protesta del civico magistrato di Trento di non poter provvedere all'accuartieramento delle guardie finché non fosse stata sgombrata la caserma di S. Lorenzo adibita a prigione<sup>65</sup>, il capitanato circolare rispondeva che tutti i comuni dove esistevano guardie di sicurezza o di polizia s'erano assoggettati "senza reclamo a questo peso provvedendole di abitazione e dei necessari attrezzi"<sup>66</sup>. La vicenda finì con il reperimento di nove quartieri nel centro città ed un dettagliato contratto già prudenzialmente siglato alcuni mesi prima di avviare la formale quanto inutile protesta<sup>67</sup>. Anche in anni successivi si trovano situazioni analoghe. Con una nota del magistrato civico stilata il 18 agosto 1819 e inviata al Comando di Piazza<sup>68</sup>, "riflettendo che nel castello di questa città, alle cure di codesto, lodevole comando di piazza, affidati trovansi dei locali disoccupati e ben sufficienti all'uopo, osa il Magistrato d'interessare la compiacenza di cod. Iod. Comando pregandolo ch'ove fosse possibile, venisse permesso a questo drappello di guardie d'occuparli". La nota prosegue con la riconoscenza del magistrato "ch'una concessione gratuita di tal na-

<sup>64</sup> ACT 3.6. 1- 1817; *Protocollo generale degli esibiti per le gravi trasgressioni politiche*, 7 giugno 1817; *polizia comunale, tasse e multe- spese e stipendi; Specifica delle somme esatte da diversi detenuti*, anni 1817-1823. 6 ff. manoscritti molto ordinati.

<sup>65</sup> ACT 3.8-IX- 4330.1820, Trento, 22 luglio 1817. *Il magistrato civico di Trento all'imperial regio capitanato circolare.*

<sup>66</sup> ACT 3.8- IX- 4330. 1820, Trento, 2 agosto 1817. *L'i.r. Capitanato (sic.) circolare al magistrato civico.*

<sup>67</sup> ACT 3.8- IX- 1430. 1820, Trento, 17 aprile 1817. Il contratto è firmato dal podestà Giovanelli quale presidente della Deputazione di Beneficenza.

<sup>68</sup> *Ibidem*, 1819.

tura altro non sarebbe che un vero favore, ben lontano da ogni e qualunque obbligo e quindi permise la domanda, pregando e dichiarandosi sempre pronti a contraccambiare". Anche quell'anno non si ottenne alcun sollievo dalla spesa per il fitto di sette quartieri<sup>69</sup>.

Le somme pagate dai detenuti politici servivano a sostenere il bilancio della polizia, ma non si raggiunse una ragguardevole somma se non negli anni 1821/22, quando il numero dei detenuti fu di molto superiore a quello degli anni precedenti<sup>70</sup>.

L'anno 1817 vide anche il regolamento generale per gli incendi, altro ricorrente problema, aggravato dall'uso tutto alpino di foderare le case di legno e di utilizzarlo anche accanto al focolare e ai camini. Le norme del regolamento sono minuziose, tendenti più ad avvertire i cittadini e a distoglierli da inveterate pericolose abitudini che non a vietare drasticamente gli usi e i costumi di un tempo<sup>71</sup>.

Un inconveniente che risultava economicamente perdente per gli affari conchiusi a mezzo di mediazioni in un territorio coinvolto nelle continue variazioni di governi, quali si registrarono dal 1796 al 1815, trovò una drastica correzione mediante una circolare<sup>72</sup> inviata da de Roschmann dell'i.r. commissione aulica. Si vietava che gli affari in borsa, legalmente trattati da sensali, potessero effettuarsi senza una registrazione sottoscritta "come conchiuso" e senza rilasciare alle parti sollecitamente "la cedula di conclusione", da esibire a documentazione dell'avvenuto affare. Quel pur semplice espediente mise al riparo i commercianti trentini da personaggi senza scrupoli o forestieri "senza sottostare al pagamento di gravose tasse, imposte dal decesso governo italico, per mantenersi in tale esercizio che verrebbe ad essi ora levato od almeno diminuito in un momento in cui nulla è stato cambiato fin qui alle rispettive leggi, da persone che nulla contribuirono e che furono forse sbandite dal loro paese". Limitare dunque il numero dei sensali con l'autorizzazione dei podestà all'esercizio della professione e, ottenuta la patente municipale, garantire i commercianti sulla loro irrepprensibilità<sup>73</sup>. Quest'episodio può apparire secondario, ma si inserisce nella molteplicità delle vigilanze imposte alla polizia, rese possibili con un numero così esiguo di addetti solo per la capillarità e chiarezza delle leggi che nulla o quasi nulla lasciavano al caso.

Nel 1818 anche l'uniforme degli impiegati delle case di pena trovò la legge opportuna<sup>74</sup>: "velata di panno grigio- chiaro dello Stato con un solo ordine di bottoni e

<sup>69</sup> ACT 3.8- IX- 4330. 1820, Polizia, 7 settembre 1819.

<sup>70</sup> ACT 3, 6. 1- 1817, *Protocollo cit*, tomo I, *Importo del salario che si difalca dalle spese politiche incombenenti al distretto di Trento*, perché in numero maggiore di quattro, tre facciate manoscritte con gli importi dal 1819 al 1822.

<sup>71</sup> ACT, *Raccolta delle leggi e regolamenti del Tirolo e Voralberg*, anno 1817 *Regolamento generale per gl'incendi da osservarsi nelle città e borghi del Tirolo*, pp.347-ss.

<sup>72</sup> ACT 3.8- XVIII. 710. 1826, Circolare, Innsbruck, 26 febbraio 1815.

<sup>73</sup> ACT 3.8- XVIII 710. 1826, n. 6994/ 2348, Trento, 16 novembre 1815, *Dall'i.r. capitaniato circolare al podestà. I sensali vogliono impedire ai forestieri l'esercizio della professione*.

<sup>74</sup> ACT, *Raccolta delle leggi cit.t.*, Decreto della cancelleria aulica, aprile 1818, pp.248-250 .

fodera di panno uguale. Il collarino e le mostre saranno di panno del color verde dell'uniforme degl'impiegati dello stato. “L'uniforme che in periodi a noi più vicini viene rifiutata come segno di livellamento e di spersonalizzazione, rappresentava nel mondo ottocentesco austriaco, con l'ingresso della nuova classe sociale degli impiegati pubblici, una sorta di *status simbol*, un elemento di distinzione e di coesione ad un tempo; il color grigio-chiaro dello stato era dunque quasi un distintivo di merito, ambito e orgogliosamente esibito.

### *L'ordinamento comunale*

Il riordino delle competenze delle amministrazioni comunali fu pubblicato nel *Regolamento provinciale* dell'anno 1819 e ricostituiva i 384 comuni, ridotti nel Dipartimento dell'Alto Adige a 110 municipi. Questo riportava alla tradizione la gestione dei comuni, andava incontro alle attese delle popolazioni, ma era di forte ostacolo ad un pur piccolo sviluppo economico e sociale. I comuni erano divisi in tre categorie, comuni di campagna, di città minori e maggiori. Mentre i primi avevano un'amministrazione molto semplice, basata su un capocomune coadiuvato da quattro altre persone elette dai pochi aventi diritto, le città minori erano amministrate dal magistrato politico-economico, composto da: un borgomastro, quattro consiglieri e alcuni altri funzionari tecnici, nominati sempre su base elettiva. Solo Trento e Rovereto, considerate città distretto, avevano un ordinamento più articolato; a Trento in particolare si esercitavano in primo grado anche i poteri delegati dal governo. Il podestà era assistito da otto consiglieri, due nominati dal governo, gli altri sei designati da un Collegio di 24 membri “eletti dai censiti e da un Consiglio cittadino di 24 rappresentanti, scelti direttamente dai censiti e rinnovabili per metà ogni due anni”<sup>75</sup>. Pur non trovando i trentini adeguata rappresentanza alla Dieta tirolese, dove era sempre possibile veder subordinati gli interessi della parte italiana a quelli della parte tedesca del Tirolo, la autonomia amministrativa propria dei governi comunali dava anche agli abitanti dei centri minori un senso gratificante di libera gestione degli interessi locali e metteva in secondo piano la condizione economica della maggior parte dei comuni, afflitti negli anni 1815-1818 da una dolorosa carestia che costrinse il ceto contadino ad emigrazioni stagionali per integrare le scarse risorse della terra e, più tardi, anche all'emigrazione definitiva oltre oceano.

In questo quadro di povertà, sopportata con rassegnazione e obbedienza agli insegnamenti della chiesa cui i trentini si dimostrarono particolarmente sensibili dopo le ventate laiche del periodo napoleonico, anche la polizia urbana non registrò che sporadici episodi di particolare gravità. Il risparmio e il riutilizzo delle cose pubbliche erano palpabili: il 25 febbraio 1824, alla richiesta urgente di sostituzione dei pagliericci e delle coperte delle carceri cittadine il conchiuso municipale rispose che “sieno

<sup>75</sup> M.GARBARI, *Il Trentino dall'età della Restaurazione alla Prima Guerra mondiale*, in *Percorsi di Storia trentina* cit., p.206.

levati tanti di nuovi dal magazzino e i vecchi ripuliti e rattoppati sieno passati nel magazzino”<sup>76</sup>.

Anche il bilancio del Magistrato civico di Trento, di nomina locale, al 31 ottobre 1826 rivelava un’oculatezza nelle spese quale spia di una situazione economica non certo florida<sup>77</sup>.

Di fronte ad un’entrata di f. 4253 e a f.852 di avanzo, si prevedevano uscite per un totale di f.2235,21. Le voci riguardavano:

per costruzioni di marciapiedi e selciati	f. 200
per stampati presso lo stampatore Monauni	f. 200;
per illuminazione della città	f. 200
per operai nella piazza delle Opere	f. 60
tagliapietra e soldo di marciapiedi e canali	f. 90
copertura della roggia in piazza delle Erbe	f. 326,40
all’esattore delle tasse comunali in ragione di f.1,58%, su f.43500.	f. 855,30
per altre detrazioni	f. 303,51
L’avanzo di cassa era	f. 2869,79.

Nello stesso inventario si trovano registrate le spese per i mobili delle civiche guardie e per le carceri e si scoprono inventariati un po’ alla rinfusa assi per letti, ‘pagliioni’<sup>78</sup> pagliericci (per un totale di f.24,50),lenzuoli, traversini, coperte di lana (114 per f.91,12), secchi, ‘banche’, 5 fucili, 6 giberne, 7 sciabole, 14 portasciabole, 3 secchie di legno, 1 bottiglia (f.05), 1 marmitta di rame, 1 rastrelliera per fucili, 3 catene, per un totale di f.166,35. Questo elenco, forse manchevole per un computo dei fiorini non esatto e difficilmente traducibile in moneta attuale, consente comunque un certo paragone tra i vari prezzi e l’essenzialità delle spese di quel tempo.

### *Il Magistrato politico economico*

Nell’inventario del Magistrato civico di Trento, nel primo anno di costituzione di quella magistratura, troviamo anche l’elenco dei volumi a stampa esistenti nel palazzo civico, 98 titoli talvolta in più volumi, contenenti raccolte di avvisi, circolari dall’anno 1809 all’anno 1819, e trattati di amministrazione italica e austriaca, nonché tavole di ragguglio tra antiche e nuove misure, o tra monete di diverso taglio e valore, la raccolta del Bollettino delle leggi dal 1802 al 1809, istruzioni sul modo di estrarre lo zucchero dalle barbabietole, altra per ricavare lo zucchero d’uva, alcuni volumi di

<sup>76</sup> ACT 3. 3- 1824, 21-2 /22-8 1824, *Conchiuso del 25 febbraio*. Le firme dei presenti sono dei più bei nomi della città: B.Giovanelli podestà, F. conte Gratiadei proponente, I. barone Salvadori, A. conte Alberti, M.conte Manci, F.conte Gratiadei tra i Savi, G. Battista Donati segretario.

<sup>77</sup> ACT 3. 8- I- 36. 1826, *Inventario delle facoltà del Magistrato civico di Trento rilevata al 31 dicembre 1826*.




Fig. 2 - Regolamento di Polizia dell'anno 1830. ACT3. 8-XXII, 79, 1831. È la bella copia con integrazioni e varianti di Regolamenti precedenti e valeva per Sergente e Guardie.

ossequio alle personalità municipali appena elette, un volume sull'anagrafe del comune, altri sul regolamento giudiziario, altri ancora in due tomi sul codice penale delle trasgressioni politiche.

È interessante, nell'inventario degli effetti diversi presenti nel palazzo civico, anche la ricognizione in una vecchia cassapanca ove erano custoditi antichi abiti da cerimonia “alla foggia spagnola”, risalenti dunque al secolo XVII. Altrove furono inventariate due antiche bandiere, simbolo del tempo passato e della storia molto articolata della città.

Se dunque alcuni cimeli erano rimasti a ricordare le glorie e le frustrazioni passate, rimase presente nelle ceremonie ufficiali un certo residuo di antichi splendori, forse un po' barocchi, ma certo ricchi di un sottile fascino. Ecco come “Il messaggero tirolese”<sup>78</sup> del novembre 1826 descrisse la formale installazione del nuovo Magistrato politico economico di Trento e del suo giurisdizionale distretto: “Portatosi il podestà e i signori consiglieri, (Fig. 2) che dietro le nuove ordinazioni di Sua Maestà furono stabiliti nel numero di otto, in tutta tenuta alla residenza capitanale prestarono essi avanti il ragunato inclito capitanato il prescritto giuramento nelle mani del signor consigliere attuale di governo e capitano circolare il signor Giuseppe de Fölsch. Di poi accompagnarono il medesimo in solenne pompa alla cattedrale, dove le due autorità assistettero ai divini uffizj amministrati dalla persona di S.A. Rev. il sig. Principe Vescovo; e di qui il corteo passò al palazzo municipale: dove il suddetto signor consigliere di governo e capitano circolare, assistito dai cinque signori commissari circolari e dal suo segretario, immise il nuovo Magistrato formalmente nell'assegnatagli duplice amministrazione, quale autorità politica-economica della città e dell'intero distretto giurisdizionale di Trento (...). Il nuovo magistrato col corteo medesimo accompagnò l'inclito capitanato alla sua residenza; fece quindi la sua visita alla persona del sig. capitano circolare e a quella di S.A.Rev. il sig. Principe Vescovo, e umiliò loro i sensi della pubblica venerazione: e così finì una ceremonia, da cui si data una nuova epoca in questa pubblica amministrazione”.

#### *La diatriba per la polizia civica ‘erariale’*

Una lunga diatriba occupò il magistrato politico- economico di Trento dal settembre 1830 al giugno 1896 in merito non tanto alle competenze della polizia comunale, quanto alle altre filiazioni di polizia civica erariale, sanitaria, carceraria ecc. che avevano di molto dilatato il numero degli addetti senza che se ne trovasse nelle pieghe del bilancio la possibilità di pagarne il mantenimento. L'i.r. cassa di polizia in Innsbruck aveva più volte inviato un ordinatissimo prospetto delle spese anticipate al fondo trentino di polizia, tanto che gli anticipi, dall'anno 1814 a tutto ottobre 1844,

<sup>78</sup> BCT, ms 2140. La stessa notizia venne riportata in modo sintetico nel n.1/1826 del “Ristretto dei foglietti universali”, datato Vienna , 26 dicembre. Sullo stesso giornale apparve l'avviso del podestà Giovanelli di apertura del concorso a vari impieghi nel nuovo Magistrato politico economico di Trento.

coprivano la rilevante cifra di f.138432. Nel settembre del 1830 fu inviato al capitano circolare un conchiuso<sup>79</sup> del magistrato politico economico nel quale la rappresentanza comunale contestava “la superiore determinazione che le spese trascorse di polizia sieno sostenute dalla città, e venga pure eretto un fondo locale per affrontare le annue contribuzioni”. Il parere dei rappresentanti comunali era del tutto contrario. Esaminata la natura e le attribuzioni della polizia erariale, essa non aveva in nulla contribuito al benessere della città, pertanto non era la città tenuta ad alcuna concorrenza per le spese passate. Seguirono valutazioni poco lusinghiere sull’abilità di quel ramo di polizia: “s’ebbe a verificare ch’essa alle porte in altro non s’occupa, che in ritirare dai viaggiatori i passi e trattenere i legni che transitano, lasciando invece entrare e sortire chiunque sia, che si presenti a piedi, senza la menoma sorveglianza, lasciando introdursi e dimorare in città una grande quantità di persone prive di mezzi e di recapiti, nulla adoperandosi nel reprimere l’accatto che, sebbene proibito , e perciò una delle prime attribuzioni di quella guardia, l’impedirlo si vede tuttodì maggiormente dilatarsi; e molto meno mantenere l’ordine e la moralità, dacché gl’individui stessi, che compongono la suddetta guardia, non si prendono alcun riguardo di frequentare con donne della più depravata condotta le bettole od i postribili più scandalosi. Oltre di che s’ebbe sempre a osservare come assai poco quella guardia suol pattugliare di notte ed anche allora il fa con un chiasso ed un calpestio che par fatto apposta per farsi da lontano sentire, onde prima della sua sopravvenuta dar tempo di fuggire e di nascondersi ai malfattori. Essa infine non invigila sulla polizia delle strade, e non sulla sanitaria, non sulla plateale ..., né adempie alle più ovvie incombenze d’una polizia meramente comunale. Del che la popolazione intiera ebbe a convincersi che questa polizia che sempre se stessa nomò polizia erariale, a differenza della comunale si è mostrata se non dannosa, certamente inutile e superflua”.

Questa violenta valutazione del magistrato politico economico nascondeva il timore di dover affrontare una spesa forse non prevista, certo per le casse della città molto onerosa. Iniziò così un contenzioso che durò oltre sessant’anni e che rivelò un lato insospettabile di pazienza del governo e dell’erario e, dall’altra parte, di capacità del magistrato di tenervi testa con decisione e convinzione. Nel giugno 1845 il Magistrato politico economico, “chiamato nuovamente a riferire sul pagamento delle spese locali di polizia” tracciò un affresco delle misere condizioni economiche della città<sup>80</sup> che vale la pena di riportare anche solo nei tratti essenziali perché, pur accennando ai principali problemi che affliggevano la città, si elencano anche alcuni indilazionabili rimedi, portati peraltro a termine nei decenni successivi, quando le condizioni economiche, sotto il governo di Paolo Oss- Mazzurana, cominciarono a rifiorire. “Egli è un fatto incontrastabile che la città di Trento da vari anni va a gran passi, visibilmente in-

<sup>79</sup> ACT 3. 8- V. 74. 1867, *Actum Trento nel Magistrato politico economico li 16 settembre 1830*, ms., ff.6. Vi sono alcuni manoscritti, schemi di incombenze o istruzioni per il ‘Sargent’ e le guardie civico- politiche e rispettive attribuzioni, dove è più evidente il piglio militare del Corpo: ACT 3.8- XXII.79. 1831. Il primo dei due schemi risale all’anno 1819.

<sup>80</sup> ACT 3. 8- V. 74. 1867, Atti di polizia, prot.. n.2057, *Al Circolo*, 26 giugno 1845.

dietreggiando e basti a tutta prova osservare essere grandemente diminuito il prezzo dei fondi e delle case, diminuita dentro le mura la popolazione, limitata a mediocri fortune la condizione di molti possidenti prima agiati, e in tutto rese difficili e quasi impossibili le imprese di utile e di decoro. Egli è vero che il debito pubblico quasi per intero pagato lascia sperare qualche miglioramento, ma d'altra parte sovrasta il debito nuovo, le immense spese consorziali dei Comprensori, i frequenti danni delle inondazioni che rapiscono quasi ogni anno molta parte del raccolto. Opere pubbliche o necessarie o utili che furono per impotenza di mezzi lasciate in abbandono o ritardate, reclamano nuovi sacrifici. Tali sono per esempio un pubblico macello di cui la città è affatto mancante, l'acqua potabile di cui è sì grave difetto specialmente nelle frequenti escrescenze dell'Adige che, penetrando nei pozzi, ne rende l'acqua insalubre ed impura, la Biblioteca che per dovere sacrosanto di fondazione<sup>81</sup> pure una volta si deve aprire a pubblico uso, il Cimitero<sup>82</sup> da vent'anni abbandonato, il ponte a S.Lorenzo<sup>83</sup> assai danneggiato e in pochi anni inservibile, la strada comunale per Ravina e Romagnano<sup>84</sup> che per essere troppo bassa trovasi interi mesi dell'anno inondata dall'Adige, varie contrade interne della città in cattivissimo stato e così non poche altre opere di minore portata alle quali sarà forza provvedere". Non ci è giunto il prospetto allegato delle spese previste per i vari progetti, per le quali veniva prevista una nuova contribuzione per i possidenti e gli esercenti, ribadendo che il civico comune non ha entrate o attività proprie "nemmeno per supplire alla decima parte delle spese ordinarie".

Nel testo, dopo altre considerazioni, si concludeva impetrando la "sovraa munificenza per la remissione delle spese, rimarcando l'eccessivo numero delle guardie di polizia assegnate alla città, 24, assolutamente inutilizzate per i loro compiti istituzionali.

La risposta del governo fu tempestiva<sup>85</sup>, riprese il decreto istitutivo delle attribuzioni competenti al capo commissariato di polizia ed al magistrato, e riguardo al pagamento delle spese anticipate dall'erario, nonché di quelle future, la cancelleria aulica decretò che "ogni fondo locale di polizia deve sostenere non solo le spese pel mantenimento delle guardie di polizia, ma eziandio quelle che sono in stretta connessione colla manutenzione delle misure di polizia, nonché quelle occorribili pel mantenimento degli avvertiti politici e pel trasporto forzoso; in conseguenza di ciò non può essere esentata la città di Trento dal pagamento delle spese di mantenimento degli ar-

<sup>81</sup> Cfr A.Cetto, *La biblioteca comunale di Trento*, Firenze 1956. La biblioteca fu aperta al pubblico nel 1856 nel palazzo a Prato; fu traslocata nel 1875 al II piano di palazzo Thun, per traslocare nel 1921 nei locali dell'ex Collegio dei Padri Gesuiti.

<sup>82</sup> La ristrutturazione del cimitero ebbe inizio su progetti dell'arch. G.P. Dal Bosco nell'anno 1826, ma si protrasse a lungo: ACT 3. 8- XI. 3. 1847; ACT 3.8- XIV. 206. 1853; ACT 3. 8- V. 179. 1885.

<sup>83</sup> ACT. 3.8- V. 132. 1857. Solo nell'anno 1857 si pensò di sostituire il ponte di legno con uno in ferro.

<sup>84</sup> Anche le strade per Ravina- Romagnano furono progettate a partire dall'anno 1853: ACT 3.8- VII. 464. 1863.

<sup>85</sup> ACT 3.8- V. 74, *Mantenimento delle guardie*, prot. n. 2051/ 5705, 30 giugno 1845.

restati politici e di quelle pel trasporto forzoso; al parere poi del governo, che cioè le annue spese di mantenimento delle guardie di polizia andassero per due terzi a carico della comune di Trento e per un terzo a carico dell'erario, sembra che s'oppongano i seguenti motivi: Sua Maestà, con sovrana risoluzione del 24 agosto 1828 si compiacque bensì di approvare che un terzo delle annue spese della direzione di polizia di Innsbruck venga sostenuto per ora dalla cassa erariale di polizia, ma il motivo di una tal concessione fu perché l'attività della prefata direzione non si limita alla sola città, ma in più rapporti s'estende in tutta la provincia; e pel motivo che le guardie di quella direzione devono scortare i trasporti forzosi in tutte le direzioni del paese fino nelle più lontane stazioni, ove all'incontro la polizia di Trento non s'estende al par di quella e le sue guardie non sono tenute a scortare i trasporti forzosi". Il punto successivo riguardava le dissestate finanze della città di Trento: esse non potevano privare Innsbruck del beneficio accordato. Trento era sì oppressa da un debito di f.1.300.000 , ma doveva avere rilevanti e permanenti fonti di entrate se, oltre le spese d'amministrazione di f.21591, annualmente impiegava f.38333 per ammortizzare il debito pubblico. Non doveva essere pertanto impossibile alla città sostenere le spese per le guardie di polizia "nello stato in cui esse si trovano", tanto più che si sarebbe trattato solo della terza parte delle spese che la città vorrebbe addossare all'erario, mentre se vorrà dismettere le 6 guardie civiche assunte dal magistrato "senza superiore autorizzazione, la cassa civica anderebbe a risparmiare le spese di quella che fin ad ora sostiene". Bastava inoltre ridurre l'importo di ammortizzazione del debito pubblico di 8000 fiorini annui e accendere la spesa per il mantenimento della polizia. Pare evidente nella risposta la contrapposizione tra le 6 guardie civiche, di nomina locale, legate ad un'antica concezione autonoma del governo della città, e quelle in qualche modo imposte alla città che le sentiva estranee e superflue.

Il capitanato del circolo di Trento<sup>86</sup> fece sapere che mai si sarebbero potute rifondere le anticipazioni prestate dalla cassa di polizia di Innsbruck e che "Sua eccellenza il sig. Presidente del Dicastero aulico di polizia e censura si è compiaciuta di provare di concerto all'eccelso Presidio della Camera Aulica, (...) la totale depennazione della suaccennata somma". Il capitanato si affrettò a partecipare al magistrato la confortante notizia e il seguito, che cioè con separata disposizione sarebbero giunte le modalità per pagare in avvenire le spese dell'amministrazione di polizia. Non rimaneva che attendere tranquillamente le ulteriori deliberazioni, sottoscrisse il capitano Eichendorf. Era il 15 dicembre 1845 e tutti i consiglieri sottoscrissero lieti e convinti di aver definitivamente risolto il problema delle spese di polizia erariale. Da lì a pochi mesi<sup>87</sup> il capitanato circolare comunicò al magistrato il dispaccio "dell'eccelso presidio di governo e del sig. presidente del supremo dicastero aulico di polizia" nel qua-

<sup>86</sup> ACT 3. 8- V. 74. 1867, n. 5705 Polizia. *Risposta dell'i.r. capitanato del circolo di Trento al Magistrato politico economico di Trento*, 17 dicembre 1845.

<sup>87</sup> ACT 3.8- V.74. 1867, n.2462, Polizia, *Il capitanato circolare al Magistrato politico economico di Trento*, 26 maggio 1846.

le si negava la depenalizzazione sulle spese pagate dalla cassa filiale di polizia di Innsbruck nell'anno 1845 e quelle previste per il 1846. Il comune di Trento non poteva essere esonerato da ogni spesa per gli scopi dell'amministrazione di polizia come il magistrato civico tentava di ottenere con i suoi rapporti su quel tema. Era pertanto auspicabile che in avvenire le spese venissero regolate per questo ramo d'amministrazione nello stesso modo che per il comune di Innsbruck. Un po' di luce si stava facendo sull'intricata vicenda. Benché le finanze della città di Trento fossero precarie, non era quello il principale motivo di resistenza a contribuire alla spesa per il mantenimento della polizia. Esso andava ricercato nel diverso trattamento riservato ad Innsbruck e a Trento. Se Innsbruck poteva accedere ai finanziamenti erariali e averne tale larghezza da poter pagare le spese della polizia trentina per ben 30 anni, dal 1814 al 1844, bisognava rifiutare un diverso trattamento e "intavolare trattative onde pervenire a una regolare concorrenza anche da parte di questo civico comune alle spese per l'amministrazione di polizia"<sup>88</sup>. Il magistrato avanzava le seguenti osservazioni: 1) la mancanza quasi assoluta di rendite da propri fondi e le strettezze del comune, già riconosciute dal governo, ma senza che col tempo se ne modificasse l'atteggiamento. Del resto la scarsa rendita era costituita da imposizioni e balzelli che aggravavano i possessori. Un vistoso debito pubblico era a carico della popolazione. La dura necessità di sostenere il monopolio annonario (un esempio era nella privativa della vendita del pane) non era cessata, né cessavano le sovrapposte, le addizionali, il casatico, le tasse e le enormi spese dei comprensori per arginare le frequenti inondazioni di Adige, Fersina, Avisio. Tutto ciò era sorgente di miseria, peggiorata, non migliorata, nonostante gli sforzi dei cittadini. Se la clemenza del governo fu esercitata nel passato, la si sperava anche per il futuro. 2) Non era mai esistito un fondo per le spese di polizia né, anche volendolo, si poteva costituirlo. 3) Prescindendo dalla povertà di mezzi della città, essa era stata posta in una condizione sociale e strategica di scarsissima importanza per cui anche la sfera di azione della polizia era molto limitata. 4) Bastava il Magistrato ad esercitare con le sue guardie tutte le incombenze nell'interno della città e a questo punto furono elencati tutti i compiti che il magistrato politico economico normalmente faceva eseguire alle sue guardie: vigilanza per la vendita in piazza di frutta e verdura; polizia sanitaria per le ispezioni sulle carni; vigilanza sui pesi e misure, tasse, calmieri; contravvenzioni all'orario di chiusura dei pubblici esercizi; trasgressioni semplici, procedure e punizioni; misure per il buoncostume e per i ragazzini discoli; il carcere; gli incendi, le fabbriche; le arti e i mestieri; la pulizia delle strade anche per le norme igieniche; le fiere e i mercati; i trasporti dei reclusi; l'accattonaggio; le informazioni ai tribunali sulla fama e condotta degli inquisiti e dei testimoni; i passaporti e gli itinerari. Il nutrito elenco delle incombenze della guardia alle dipendenze del magistrato era sicuramente stilato per dimostrare la ingombrante presenza di altri settori della polizia, vi si potrebbe anche ricercare una non larvata critica ad un certo gigantismo burocratico che non sempre sapeva distinguere tra il necessario e il superfluo, ma poteva anche indicare una insofferenza per quelle forme di sorveglianza non appartenenti al ci-

---

<sup>88</sup> *Ibidem*, Minuta. *Il magistrato politico economico al capitanato circolare, 1 giugno 1846.*

vico magistrato, che in qualche modo ne ledevano l'autonomia e che riguardavano solo la città, essendo i comuni minori amministrati in modo più semplice e autonomo. In conclusione, scrisse il magistrato politico economico, anche se la città potesse disporre di un fondo di polizia, la sua "concorrenza dovrebbe essere a rigore ben piccola: ove questo magistrato assumesse ancora i registri dei forestieri e le ronde notturne, avrebbe tutta intera la polizia".

In questa serie di messaggi tra le principali sedi amministrative, si può dedurre un accresciuto centralismo politico del governo austriaco, il quale apparentemente usava toni persuasivi e, in momenti di particolare fibrillazione politica, sembrava indulgere a qualche concessione, per riprendere subito dopo toni e indicazioni di dura intransigenza. Ci si stava avvicinando ad un travagliato periodo, quello dei moti del '48, sorti per appagare sentimenti di maggiore autonomia e libertà negli stati dell'impero. Ne scaturì la richiesta di una costituzione di stampo liberale e di una riscrittura degli statuti per quelle città che, come Trento, erano ancora legate a consuetudini molto antiche. Proprio nei moti del marzo 1848, durante una manifestazione popolare che tentava l'assalto al dazio e all'annona, intervenne a contenere la folla la guardia nazionale, voluta dal municipio sull'esempio di quella costituitasi nell'anno 1801 a difesa del principato, poco prima del suo definitivo tramonto. Le vicende turbolente di quel periodo, con i tentativi dei circoli di Trento e Rovereto di ottenere il distacco dal Tirolo tedesco e di far parte del Lombardo Veneto, videro i rappresentanti di Trento compatti nelle richieste, decisi a non partecipare alla Dieta di Innsbruck, dove la rappresentanza italiana era di molto inferiore a quella tedesca. La penetrazione dei corpi franchi, volontari italiani che tentavano di tagliare le vie di comunicazione tra l'Austria e l'esercito del generale Radetzkj, produsse misure di rigore<sup>89</sup>.

Dal 1849 i rivolgimenti politici ebbero ripercussioni anche sulle impostazioni amministrative. Ad Innsbruck nel dicembre venne nominata una Luogotenenza al posto del Gubernium con tre Reggenze di Circolo, una per tutto il Trentino, divisa in sei distretti politici e più distretti giudiziari. Si era così raggiunta anche nella provincia tirolese la separazione tra le funzioni politico-amministrative e quelle giudiziarie. Nel 1849 i comuni raggiunsero una nuova provvisoria organizzazione, frutto del nuovo clima costituzionale: eleggibilità degli organi comunali basati sul censo, organi intermedi eletti tra comuni e Diete dei Länder.

### *Il nuovo Statuto*

Il 29 marzo 1851 fu promulgato lo statuto della città di Trento, con il quale si garantiva alla città una autonomia all'interno dell'autonomo Land del Tirolo.

La ventata liberale si tramutò ben presto in un periodo di neoassolutismo, dove un Consiglio dell'impero sostituì il Parlamento e la costituzione venne abrogata. Nel

<sup>89</sup> Per tutto il complesso periodo cfr. M. GARBARI, *Percorsi cit.*, pp.213 ss.

nuovo contesto accentratore le istruzioni<sup>90</sup> per le autorità politiche riguardavano prevalentemente gli organi di polizia, per i quali venivano indicati precisi ambiti di attività, ma soprattutto gli organismi politici cui far riferimento. Così, in una opportuna enumerazione degli organi della politica amministrazione, erano precisate le subordinazioni in successione piramidale: Ministero, Luogotenenze, Reggenze, Capitanati distrettuali, Capicomune ecc.. In parallelo la polizia era assegnata alle autorità politiche in proporzione all'importanza delle incombenze: il controllo sui forestieri era di pertinenza dei capitanati distrettuali e della gendarmeria per le decisioni più importanti (confino o traduzione forzosa), la polizia locale competeva, in parte, alle autorità dello stato, in parte agli organi comunali, su diretta istruzione dei capitanati distrettuali. Anche le contravvenzioni, punizioni, multe ecc. venivano preventivamente presentate al capitanato. La polizia di mercato, che sorvegliava la tenuta dei mercati settimanali, dipendeva dall'approvazione del presidente della reggenza circolare e rispettivamente dal Luogotenente. La polizia sovrintendente agli incendi e alle costruzioni, restauri ecc., dipendeva dalla deputazione comunale come la polizia riferibile alla costumatezza, alla sorveglianza delle locande, mescite ecc.. I reclami sui salari, sicurezza nel servizio, divergenze sul lavoro ecc., spettavano all'autorità giudiziaria. Esisteva inoltre la i.r. gendarmeria, un corpo quasi militare, visto che un dispaccio del ministero dell'interno del 20 luglio 1850 equiparava certe prerogative della gendarmeria alla truppa di linea.

Nello stesso periodo<sup>91</sup> gli ordinamenti comunali modificarono anche il servizio delle guardie civiche, cercando di porle su un piede quasi militare, per evitare dispersioni di tempo e “l'inconveniente che le medesime abbiano da allontanarsi dalla sede municipale per procurarsi il vitto nelle bettole ed osterie”. Il pasto di mezzogiorno era preparato sul posto di lavoro, consistente in minestra e carne. Era affidato alla guardia di piantone il compito di fare le spese e disporre per la preparazione. “Riguardo al pasto della sera (...) dovranno scegliersi una osteria e trattoria in vicinanza al Magistrato nella quale si potranno prendere la loro reffezione ed essere nel tempo stesso pronti per il caso di speciali urgenze. Saranno strettamente tenuti all'osservanza del prescritto orario per la ritirata, alle ore 10 in tempo d'estate, alle ore 9 e mezza in primavera e autunno, alle ore 9 in inverno. Senza uno speciale permesso d'ufficio non sarà loro lecito vestirsi in civile; dovranno poi consevare il (sic) loro uniforme con tutta pulizia, nonché tenere pulite le armi su di che verrà fatta ogni sabato una visita personale (...). Dovranno astenersi dal frequentare bettole e osterie e dall'andare a zonzo per la città senza alcuno scopo, ma invece dovranno cercare un utile impiego al tempo che loro sopravanza coll'addestrarsi nello scrivere e leggere e coll'informarsi dei regolamenti vigenti per il mantenimento del pubblico ordine”. Il sergente aveva l'obbligo di riferire sugli eventuali ‘mancamenti’.

<sup>90</sup> *Bollettino provinciale delle leggi e degli atti di governo per il Tirolo e il Voralberg*. Anni 1849-1851.

<sup>91</sup> ACT 3.8- VI 1197. 1850, *Ordinamento disciplinare delle guardie*, 15 aprile 1850 a firma del console conte Sizzo.

53

*Regolamenti comunali  
della città di Trento  
attivato lo stesso  
anno.*




Fig. 3 - Regolamento comunale applicativo dello Statuto per la città di Trento dell'anno 1851, ACT3.47-58.

Il Bollettino dell'anno 1851 registra, il 17 maggio, la successiva ‘statalizzazione’ della polizia. Era il capitano distrettuale ad organizzare la polizia entro il proprio distretto, mentre spettava al Luogotenente l’amministrazione della polizia di tutta la provincia. La conseguenza fu che ai comuni rimasero solo “quei rami che non son contemplati fra le attribuzioni dell’autorità di polizia”.

La vicenda delle spese per la guardia di polizia, anticipate dall’erario, sembrò trovare una soluzione in quegli anni. Difatti il ministero dell’interno, di concerto con quello delle finanze e col dicastero di polizia<sup>92</sup>, accordò che “tutte le spese per il mantenimento delle i.r. guardie di polizia nella città di Trento siano pagate per altri cinque anni per intero dal fondo di polizia” e si riservava prima del termine del quinquennio di intavolare un’ulteriore trattativa per il futuro. Pare evidente che nel riordino dell’amministrazione pubblica di quegli anni il sempre più militare ruolo assunto dalla polizia, unito all’instabilità politica della regione più meridionale dell’impero, abbiano consigliato le autorità viennesi ad un’arrendevolezza superiore al tradizionale rigore asburgico. Ma la partita non poteva dirsi chiusa. Continuavano ad inviarsi prospetti delle spese sostenute dalla cassa civica per le “proprie civiche guardie”<sup>93</sup>, per rimarcare l’estraneità di quelle nominate dallo stato, dette dai trentini ‘erariali,’ quasi a sottolineare che, se lo stato voleva nominare le sue guardie, le mantenesse con la cassa dell’erario. Il 28 settembre 1863 si tenne una sessione comunale dedicata all’annoso problema<sup>94</sup>. Venne presentata una relazione che analizzava tutti i passaggi di una vertenza iniziata con il ritorno del Tirolo all’Austria, ripresa all’epoca della concessione della costituzione e dello statuto, continuata mentre si stava reintroducendo il sistema costituzionale e riformando il precedente statuto, senza che fosse prevedibile l’esito, “non essendo l’attività e la vita costituzionale e parlamentare ancora abbastanza sviluppata in Austria perché si possano con pienezza di cognizione valutare gli effetti dell’influenza del Consiglio dell’Impero negli atti amministrativi del Governo. Parrebbe però che nell’argomento di cui si tratta l’interpretazione del Consiglio non potesse essere che quella di un invito al Governo di attenersi alle disposizioni statutarie della città di Trento anziché quella di una decisione che potesse obbligare il Governo a riformare la propria decisione. Ed in ogni caso il Ministero potrebbe forse rispondere che esso non intende di decampare dal disposto del par. 78 dello statuto civico il quale anzi ordina espressamente che il civico comune debba concorrere alle spese di cui si tratta, (...) e che la misura di questo contributo dovrebbe essere regolata da una convenzione...”

Ci soccorre lo Statuto<sup>95</sup> promulgato il 29 marzo 1851, e il Regolamento<sup>96</sup>, do-

<sup>92</sup> ACT 3.8- V. 74. 1867, Atti guardia di Polizia VI/ 74, 67, *Al podestà di Olmütz*.

<sup>93</sup> *Ibidem*, Atti, n.4945, 25 ottobre 1863, ff.2.

<sup>94</sup> *Ibidem*, Atti, n.3676, 18 settembre 1863 e ss., ff. 6 d.r. scrittura minuta, firmato: Dordi.

<sup>95</sup> ACT 3. 47- 58, Statuto 1851, 124 articoli a firma del ministro dell’interno Bach. Stampa con rilegatura in cartoncino marezzato; ACT 3.8- V.74. 1867, n. 2995, 2 maggio 1882, *All’onorevole Magistrato civico in Trento*.

<sup>96</sup> ACT 3, 47- 58, *Regolamento comunale della città di Trento attivato il 2 luglio 1851*. A stampa, con cartoncino marezzato (Fig. 3).

ve, all'art. 78, ad integrazione dell'art. precedente (Polizia locale), si specificava l'obbligo del consiglio comunale di "sostenere le spese di quegli stabilimenti di polizia locale, i quali vengono diretti dallo Stato nell'interesse del comune". Appariva chiara da statuto e regolamento la concorrenza del comune: si trattava dunque di stipulare una convenzione conveniente, una concorrenza del 15% delle spese e non dal 30 al 75% come avveniva per altri comuni. Su questo tema la corrispondenza è ancora ampia, tali da convincere che tutto il problema non ricopriva solo il rifiuto per una categoria di sorveglianza ritenuta superflua, né un doloroso deficit di bilancio, ma una pervicace difesa dell'autonomia delle istituzioni locali. L'annosa vicenda sembrava avviarsi a conclusione verso l'anno 1881 con l'accettazione da parte delle magistrature comunali del contributo del 15% alle spese di mantenimento di 13 guardie 'erariali' in aggiunta alle guardie comunali. Con il prospetto<sup>97</sup> inviato a Trento dall'i.r. dipartimento di contabilità della Luogotenenza di Innsbruck, si lamentava che alla concorrenza del 15% delle spese per un totale di f.883,12 erano pervenuti f. 731,50. Mancavano dunque ancora oltre f.152 per completare il primo concorso di spesa secondo una convenzione così faticosamente raggiunta!

Si è accennato alla reintroduzione del sistema costituzionale nell'anno 1861 e ad un certo ritorno alla libertà di stampa e di parola, sempre attentamente controllate dopo i moti liberali del '48. La costituzione del Parlamento bicamerale e i nuovi ordinamenti per i Länder avevano ampliato i diritti di rappresentanza dei comuni rurali senza peraltro migliorare la proporzione alla Dieta tirolese tra rappresentanti italiani e tedeschi. Ne veniva a soffrire l'aspirazione all'autonomia dei tirolesi italiani e ciò produsse un clima sempre teso e poco produttivo, anche dopo che il nuovo ordinamento dei comuni ne ribadì i caratteri di autonomia ed indipendenza. L'episodio del rifiuto della contribuzione delle spese per le guardie civiche può essere un convincente esempio. Il nuovo regolamento per la gestione dei comuni entrò in vigore nell'anno 1866, ma l'autonomia di cui godettero non migliorò le condizioni economiche e sociali della popolazione che rimasero pressoché invariate fino alla fine del secolo.

Il nuovo Regolamento, nel 1864, attribuì ai capicomune<sup>98</sup> qualche altro potere punitivo. L'attività giudiziaria assegnata al capocomune con due consiglieri comunali<sup>99</sup> si estendeva non solo alle norme di polizia locale ma anche "all'inquisizione e alla condanna di quelle leggi che sono in vigore, riguardo alla polizia locale spettante alla sfera delle attribuzioni naturali del Comune, in quanto che queste leggi contengano una sanzione penale e le rispettive contravvenzioni non siano contemplate dal codice penale". In particolare si attribuiva al capocomune la competenza delle contravvenzioni al regolamento edilizio e a quello sul personale di servizio. In tal modo il regolamen-

<sup>97</sup> ACT 3. 8- V. 74. 1867, Atti, n. 1010, *Prospetto delle spese pel mantenimento delle guardie civili dell'i.r. commissariato di polizia nell'anno 1881*, 22 aprile 1882.

<sup>98</sup> BLP n.5 del 1867, pp.174- 176: *ordinanza dell'i. r. luogotenenza del 2 aprile 1865 e dispaccio ministeriale 21 marzo 1865 n.2272.*

<sup>99</sup> Le attribuzioni ai due consiglieri sono regolamentate da un dettagliato mansionario: ACT 3.8-XXII. 2533, 1844, Trento, 27 settembre a firma del Podestà Giovanelli.

to si apriva gradualmente alle attuali competenze della polizia municipale. Nel settembre 1678 l'i.r. luogotenenza notificò alla gendarmeria l'estensione di alcune competenze<sup>100</sup>, come l'assistenza in occasione di pubblici intrattenimenti, poiché “giusta la legge comunale, la cura per la sicurezza delle persone e delle proprietà appartiene alla sfera delle attribuzioni proprie del Comune ed al capo comune spetta in particolare l'esercizio della polizia locale (...). È fuori dubbio che la sorveglianza in occasione di festività nuziali, di sagre, di musiche da ballo e di simili trattenimenti appartiene alla sfera delle attribuzioni proprie del comune e che il medesimo ha da esercitare la sorveglianza necessaria (...). Verificandosi però spesse volte il caso che i comuni, per l'insufficienza dei mezzi propri, o non si trovano nella possibilità di istituire guardie proprie o solo in numero insufficiente (...), nulla osta che, nel caso i rispettivi capo comune comandino l'assistenza della gendarmeria, essa venga effettuata in ore eccezionali quelle normali di servizio”<sup>101</sup>. Il consiglio comunale di Trento nel 1885 cercò di apportare alcune modifiche allo statuto del 1851; il nuovo statuto, approvato con difficoltà dal governo centrale nel dicembre 1888, si dimostrò ampio nella gestione economica e sociale del territorio, fu invece restrittivo nel demandare alla città poteri e attribuzioni di polizia locale e di pubblica sicurezza<sup>102</sup>. Non si derogò dal servizio di polizia gestito dallo stato, nonostante o forse a motivo della lunga diatriba di cui si è detto sopra, ma anche per l'indubbio serpeggiare nella città più che nei piccoli comuni del liberalismo risorgimentale e dell'irredentismo.

### *I regolamenti di polizia*

Fu nel ventennio 1870/ 90 che si ebbero numerosi regolamenti di polizia; il primo<sup>103</sup>, pubblicato nel 1892, era stato licenziato dal podestà 23 anni prima. Si trattava di 39 articoli con l'aggiunta di 16 Avvisi e integrazioni dal 1869 al 1890, nei quali si raccolsero i principali divieti e le fondamentali regole di comportamento per i cittadini, senza una pur breve premessa con l'indicazione delle finalità del comune nella loro tutela e sicurezza. Il ‘disordine’ con il quale vennero indicati i divieti e le leggi di polizia manifestano un bisogno di entrare *in medias res* per fissare per sé e per gli altri ciò che era probabilmente a tutti noto per tradizione orale, ma non ancora dato alle stampe. L'art 1 proibiva di segare e tagliare legna in strada; l'art.2 di marciare con

---

<sup>100</sup> BLP: n.36, 7 settembre 1878, n. 18472- gendarmeria- pp.149- 151.

<sup>101</sup> Ibidem, p.151.

<sup>102</sup> ACT 3.47- 59, *Statuto della città di Trento* Aquila di S.Venceslao, Trento 1889, art.69: “Il magistrato sotto la direzione e responsabilità del podestà esercita la polizia locale spettante al comune in base alle vigenti leggi ed ordinanze, in quanto singoli oggetti non siano demandati in via di legge ad organi governativi. L'autorità di sicurezza istituita dallo stato ed il magistrato debbono prestarsi mutua assistenza onde raggiungere i fini di polizia”.

<sup>103</sup> ACT 3.47- 187, *Regolamento di polizia interna per la città di Trento*, con prefazione dell'anno 1869 a firma del podestà G.Ciani, Trento 1892.

carri, carriuole o animali sui marciapiedi; l'art. 3 di smuovere i ponti dei rigagnoli nelle vie; l'art. 4 di lavare i panni alle fontane ecc..

Più vicino alla concezione recente dei regolamenti è quello del 22 giugno 1872, pubblicato a firma del podestà P. Oss-Mazzurana<sup>104</sup>. In premessa si indicava il numero delle guardie, “sette compreso il capo; ma potrà in seguito a seconda del bisogno, coll’approvazione del Consiglio Comunale venire aumentato o diminuito”. Dall’art. 2 al 6 si indicavano le modalità di accesso al concorso, ma dall’art. 7 erano definiti i compiti della guardia municipale e successivamente tutti gli obblighi, le limitazioni, le competenze ed anche i diritti e i doveri.

Un ‘Avviso’ di questo periodo bandiva l’arruolamento di 6 guardie municipali<sup>105</sup> “una delle quali, a seconda delle qualificazioni che saranno prodotte, avrà il grado di caporale colla diaria di f. 1.20, le altre colla diaria di f.0.90, oltre all’uniforme, alloggio, legna e proporzionale importo sulle multe”. Il testo continuava richiedendo i requisiti: essere celibi; aver compiuti i 24 anni, ma non superato i 35; saper leggere e scrivere; essere immuni da condanne penali; aver mantenuta condotta incensurabile; essere di sana e robusta costituzione; preferiti i ‘capitolanti militari’.

Abbiamo un certo numero di domande di concorrenti<sup>106</sup> che ci rivelano la provenienza dei giovani, alcuni già arruolati nel reggimento dei Kaiserjäger, qualcuno proveniente dal corpo delle guardie civiche o erariali (che stava riorganizzandosi), tutti capaci di scrivere decorosamente e con caratteri eleganti. Uno di essi aveva aggiunto una postilla: “ La presente potrà servire anche di saggio della scrittura del supplicante”. Tutte le domande sono corredate da allegati e documenti indicanti le precedenze.

Un regolamento speciale, nell’anno 1883, riguardava sempre la polizia urbana, ma più specificamente il corpo dei civici pompieri per un incidente molto più diffuso che ai nostri giorni, il pericolo di incendi<sup>107</sup>. Il testo non era rivolto esclusivamente agli addetti municipali, ma affrontava, anche se in modo embrionale, la responsabilità dei cittadini i quali dovevano evitare ogni occasione di incendio, allontanando dal fuoco ogni elemento pericoloso e predisponendo, soprattutto nei solai, grandi tinozze colme d’acqua. Non esisteva in Trento la tradizione dei volontari antincendi così diffusa nei comuni minori specialmente del Tirolo settentrionale, ma non mancava una sensibilità all’ordine e all’attenzione che la particolare struttura delle abitazioni con l’uso di molto legno rendeva indispensabile.

Finalmente nell’anno 1886 le guardie municipali di Trento ebbero un organico compendio<sup>108</sup> di 113 paragrafi, innovativo in alcune parti, perché recepiva anche le

<sup>104</sup> ACT 3.8- V/47 1886, Guardie e caporale. *Regolamento delle guardie municipali della città di Trento approvato dalla giunta municipale nella seduta 22 giugno 1872.*

<sup>105</sup> ACT 3.8- V/72, 51,n.1736, *Avviso*, 11 marzo 1872, firmato podestà G. Ciani.

<sup>106</sup> ACT 3.8- V/51, 72, 30 giugno 1874, *Supplica di Emanuele Molinari*; ACT, *Atti 1872*, n.3062, *Umilissima supplica di Gio. Batta Giordani di Villa Lagarina*, 6 aprile 1872; V/10 anno 1875, Grossi fascicolo sulle guardie municipali, atti di domande e di assunzione di guardie con relativi incartamenti.

<sup>107</sup> ACT3.47-11, *Regolamento sul servizio per l'estinzione degli incendi nel comune di Trento*, tip. Marietti, Trento 1883.

<sup>108</sup> ACT3.47-220, *Regolamento delle guardie municipali di Trento*, tip. Marietti, Trento 1886.

modifiche previste per il nuovo statuto<sup>109</sup> approvato dal consiglio comunale il 17 aprile 1886. Il §1 richiamava il conchiuso comunale per la istituzione di un “Corpo scelto di guardie municipali composto di 1 capo, 1 sottocapo e 6 guardie. Nelle disposizioni transitorie, §§54 e 55, si precisava che “l’attuale Corpo delle civiche guardie viene sciolto ed in pari tempo autorizzata la Giunta Municipale alla formazione di un nuovo Corpo a mente del presente nuovo regolamento, pubblicando a tal fine relativo avviso di concorso”<sup>110</sup>. Le guardie in servizio sarebbero rimaste fino a completa formazione del nuovo corpo, mantenendo il diritto di concorrere ai posti di nuova nomina.

Nel nuovo regolamento organico era previsto un fondo di garanzia da depositare all’atto dell’assunzione in servizio nella cassa comunale, reso fruttifero con attribuzione annuale degli interessi a favore del depositante. L’uniforme e l’armamento erano interamente forniti dal comune e restavano in uso, non in proprietà alla guardia, con frequente sostituzione dei capi usurati. La guardia dopo 20 anni di onorato servizio, poteva andare in pensione percependo due terzi dello stipendio; dopo 35 anni di servizio pensione e stipendio si equiparavano. Meno favorevole era il trattamento di reversibilità e l’assicurazione delle cure e della conservazione del posto in caso di malattia. Molta attenzione era data alle trasgressioni in servizio, con espulsione dopo la terza punizione in un anno. Per la prima volta in questo regolamento si accenna non solo per il capo e il sottocapo, ma anche per la guardia, al matrimonio, anche se la presenza in servizio e gli orari erano rigorosissimi. Altro punto dolente era la fruizione di permessi, non più di uno al mese, e delle ferie, non più di 7 giorni all’anno. Molto minuzioso è l’elenco delle incombenze della guardia, rese possibili probabilmente dalla particolare correttezza e tranquillità dei cittadini: sette guardie si dividevano i quartieri della città, (la guardia di quartiere è un retaggio tutto europeo), ma riuscivano a garantire i turni di notte e le attività di ufficio senza difficoltà. È anche interessante leggere le indicazioni sul comportamento in servizio e fuori servizio delle guardie, tendente a dare al soggetto in uniforme una dignità e un decoro capaci da soli di incutere rispetto. Anche le attività burocratiche, la tenuta del registro, il protocollo per tutti gli atti, il taccuino per annotare le infrazioni della giornata ecc. sono minuziosamente indicati in modo che se ne ricavino documenti da consultare anche dopo anni con un criterio che assicura la creazione degli archivi.

Con la fine del XIX secolo anche i prospetti statistici entravano a pieno titolo nella documentazione dell’attività delle guardie civiche<sup>111</sup>. Ad una sommaria scorsa balza all’occhio il numero di contravvenzioni al regolamento di polizia urbana, 317, quello al regolamento sui cani, n. 107, seguono poi le contravvenzioni alla sicurezza

---

<sup>109</sup> ACT 3.8-V.47.1886, *Protocollo di sessione del consiglio comunale di Trento dei 17 aprile 1887, pp.49-51:Riorganizzazione del corpo delle civiche guardie e progetto di riforma dello statuto civico.*

<sup>110</sup> ACT 3.8-V.47. 1886, N. 8700, AVVISO. Foglio a stampa firmato dal podestà Oss Mazzurana il 29 aprile 1886.

<sup>111</sup> ACT 3.8-V.47.1886, Trento, gennaio 1891, *Prospetto dei risultati di servizio ottenuti da questo corpo di guardie civiche dal I gennaio a tutto il dicembre 1890 e il Numero dei risultati ottenuto da ogni singolo componente.*

personale, 39, ecc., per un totale di 601 infrazioni cui andavano aggiunte altre 150 infrazioni “per ragioni di pulizia”. Un ben ridotto numero di interventi, che testimonia la disciplina e la onestà dei trentini di quel tempo. La statistica degli interventi delle guardie che globalmente erano salite a 10, indica una media di 60 o 70 attività a testa nell’intero anno novanta.

### *Le guardie civili di sicurezza uniformate*

Continuavano ad agire in quegli anni nella città di Trento le guardie di sicurezza dette erariali, per il cui mantenimento, dopo defatiganti distinguo e lunghe contestazioni, s’era giunti a definire nel 15% la concorrenza della città alle spese<sup>112</sup>. Il problema stava ora giungendo al nodo originale, poiché, con l’intensificarsi dei segnali politici di trasgressione e con il susseguirsi di episodi legati alla difesa nazionale, il governo era sempre più intransigente nell’assicurarsi una polizia di stato che avrebbe dato maggiori garanzie di efficienza, efficacia e fedeltà. Si giunse così alla proposta di una riorganizzazione del servizio esecutivo di sicurezza. Dall’i.r. commissariato di polizia si inviò, il 22 luglio 1894, al municipio<sup>113</sup> una proposta a firma dell’i.r. consigliere. La premessa del documento è condivisibile, “il fatto consolante che la città di Trento in questi ultimi anni ha preso un importante slancio economico e la sicura aspettativa che la stessa, dopo l’apertura della ferrovia della Valsugana godrà di un assicurato concorso di forestieri con l’insediamento di circoli interessati nel commercio, aumenterà la popolazione e il territorio della città s’estenderà sempre più, hanno fatto nascere la necessità di pensare ad una opportuna riorganizzazione di questo servizio esecutivo di sicurezza”. Difatti l’età del podestà Oss-Mazzurana ha certamente segnato quella svolta economico-sociale che sollevò la città di Trento da molti decenni di povertà e di disagio. Alla vigilia di un risveglio non solo commerciale, ma anche turistico- sociale, era intuibile che il buon tempo ordinato e semplice con scarse trasgressioni e molto rispetto per la legge e i suoi tutori stesse per tramontare e di conseguenza si proponesse un rimedio. L’i.r. consigliere sottoscrittore della proposta così continua: “In luogo dell’antiquato e per le presenti circostanze non più adatto corpo delle guardie civili di polizia, subentrerà una sezione *di guardie di sicurezza uniformate*<sup>114</sup>, consistente di un ispettore delle guardie di I classe, di 6 guardie di I classe, di 6 guardie di II classe, quindi in tutto di 13 uomini e delle 14 guardie di polizia fin

<sup>112</sup> ACT 3.8-V.74.1887, Da Innsbruck, 3 marzo 1994, L’i.r. Luogotenenza per il Tirolo e Voralberg all’i.r. Ufficio principale delle imposte in Trento. “Il magistrato pagò per l’anno 1893 il contributo comunale di f.927 per le spese delle guardie civili di polizia. Poiché furono versati f 31 oltre il dovuto, saranno conteggiati nel prossimo versamento”.

<sup>113</sup> ACT 3.8-V.74.1867, n 480 pr, 4 ff. mss. con firme finali dei consiglieri su una proposta intermedia, approvata il 27 luglio 1894.

<sup>114</sup> *Ibidem*, f.1. Il nome dato al corpo di polizia dello stato continua a variare. Per chiarezza, si usa d’ora in avanti l’appellativo di uniformate, che voleva indicare uniformità di arruolamento, di armamento e di finalità.

qui esistenti<sup>115</sup> verrebbero conservate pel servizio di polizia soltanto 4 guardie di I classe". Nel testo egli ricordava le assicurazioni del podestà Mazzurana, "col quale io ebbi personalmente parola in riguardo a questa desiderata riorganizzazione delle guardie di polizia già nel decorso autunno". Nel proporre la spesa per il nuovo corpo, egli cercava di non inquietare i consiglieri: f. 1600 per l'impianto, *una tantum*, e , secondo l'usuale 15% di f. 240, la spesa eccedente sarebbe stata di f.450 annuali. Il consiglio municipale non potè accampare le scuse del passato, preferì concretamente accettare una decisione già votata dal governo<sup>116</sup>, ma propose di concorrere solo col 15% alle spese per l'impianto delle guardie di polizia 'monturate' (f.240), e solo a partire dall'anno 1895; di concorrere alla spesa annuale per il 15%; di esprimere l'aspettativa che il corpo "monturato" assumesse il regolamento appena approvato per la guardia urbana. Una ulteriore comunicazione del commissariato di polizia<sup>117</sup>informò ufficialmente che era stato eretto il corpo di guardie di sicurezza "uniformate e armate" della forza di un ispettore di I classe, e 12 uomini in Trento. Si erano inoltre recuperati 4 uomini dal discolto corpo delle guardie comunali. Il nuovo corpo sarebbe entrato in servizio il I giugno 1896.

Questa fu l'ultima iniziativa del governo austriaco in merito alle guardie di sicurezza della città di Trento: la normativa fu sorvegliata e custodita nei successivi 20 anni con solerzia e regolarità e non fu necessario votare altri regolamenti, che peraltro non sarebbero più stati proposti dal municipio, ma da autorità politiche superiori.

Erano tutti convinti in quel tempo della bontà di un autonomo governo comunale? Per i *laudatores temporis acti* c'è un libretto conservato nell'archivio comunale di Trento che può dare la misura di quanta analogia abbiano tutte le forme di governo e come spesso i funzionari più scrupolosi siano ripagati con scarsa riconoscenza per i loro meriti. È il caso di Francesco Saverio Eccheli, segretario provinciale a riposo. Ci è rimasto di lui un volume critico<sup>118</sup> nel quale il cap. IX è dedicato a *La polizia*: "Sotto il generico nome di polizia s'intendono tutti i molti e svariati rami che v'ap-

<sup>115</sup> Nessun documento dei tanti raccolti nei faldoni dell'archivio comunale di Trento enumera 14 guardie municipali. L'ultimo regolamento organico dell'anno 1887 enumera 6 guardie oltre al capo e sottocapo; nel 1890 si può prevedere un aumento di quattro guardie, ma è dato di pensare che l'amplificazione del corpo di guardie municipali indicato dal commissario sia stato un expediente per non creare inquietudine, quasi a pareggiare i conti tra i due corpi, quello che si estinguerà e quello che lo sostituirà.

<sup>116</sup> Nel testo si allude, oltre alla Luogotenenza, anche al ministero dell'interno, a quello delle finanze e all'alta sanzione sovrana di S. Maestà.

<sup>117</sup> ACT 3.8-V.74.1867, n.512, I.R. commissariato di polizia, Trento, 21 maggio 1896. *Al Municipio di Trento*.

<sup>118</sup> F. S. ECCHELI, *Le piaghe del comune autonomo*, Trento 1877. Se questo volume può far riflettere sulle difficoltà sempre presenti in una comunità ancorché autonoma, due autorevoli manuali di guida e indirizzo all'amministrazione locale furono pubblicati negli stessi anni in buona traduzione italiana dello stesso autore: *Il comune autonomo. Guida per i capocomuni e le rappresentanze comunali all'esercizio delle attribuzioni indipendenti dei comuni, in dimande e risposte coll'aggiunta di 100 formularj* per Enrico Häggerle, i. r. segretario di Luogotenenza, Vienna 1868; *Manuale ad uso dei comuni concernente le attribuzioni proprie e delegate dei comuni ed i mezzi per il disimpegno delle stesse coll'aggiunta di 200 formularj* per Enrico Häggerle, i. r. Capitano distrettuale, Rovereto 1881.

partengono. Fra questi si annoverano: la polizia edilizia; la p. relativa agli incendi; la p. sanitaria; la p. stradale; la p. fluviale; La p. campestre; la p. sulla pubblica moralità; la p. sul mantenimento della pubblica sicurezza. Sono assai rari i comuni per i quali si possa dire che tutti questi rami di polizia vengano coltivati e promossi con rigore ed energia in modo da non lasciar nulla a desiderare, per cui anche questa negligenza devesi risguardare come un'altra piaga. Riguardi personali, timore d'incorrere in odio-sità e malevolenze, mal intese viste di risparmio, indolenza ecc., sono le cause per le quali quest'importante ramo è quasi generalmente in modo deplorabile trascurato...”

### *I regolamenti italiani*

Il passaggio all'Italia, al termine del primo conflitto mondiale, non produsse immediati nuovi ordinamenti per adeguare il Trentino al sistema italico; era rimasto in vigore lo statuto proprio della città di Trento. Nelle province annesse il passaggio fu lento, anche per i tentativi degli uomini politici locali di mantenere alle terre annesse “gli istituti autonomi ormai connaturati al costume degli abitanti<sup>119</sup>”, ma gli esiti non furono favorevoli anche per il precipitare della politica verso l'instaurarsi del Fascismo. È pur vero che nella seduta del Consiglio comunale del 6 maggio 1919 il consigliere conte Massimiliano Manci<sup>120</sup> domandò a che punto erano le pratiche per la ri-costituzione delle civiche guardie, la cui opera era sommamente reclamata dalla città. Il sindaco, senatore Vittorio Zippel, rispose che si trovavano in servizio solo 4 delle vecchie guardie. Si sarebbe indetto regolare concorso per completare il Corpo. Aggiunse che si trattava di un bisogno urgente ed erano giustificatissimi i lamenti dei cittadini per riavere al completo il corpo delle civiche guardie sciolto dal passato governo e inserito nel corpo di guardie di sicurezza uniformate e armate<sup>121</sup>. Al sollecito del consigliere Manci fece seguito nella seduta del 29 marzo 1920 la proposta dell'assessore dott. Ernesto Vinante<sup>122</sup> ad accelerare la riorganizzazione delle guardie civiche. Egli ebbe colloqui con l'on. Credaro<sup>123</sup>, col comandante dei carabinieri e con il questore. Si convenne che i carabinieri erano troppo pochi per sostenere un completo servizio di pubblica sicurezza e tanto meno di polizia urbana, che non era di loro competenza. La Questura disponeva di 14 agenti investigativi, troppo pochi per avere un servizio soddisfacente. Non solo la sicurezza dei cittadini era poco tutelata, ma quasi del tutto mancava la sorveglianza dei regolamenti comunali. Si pensò in un primo tempo di chiedere l'istituzione in Trento della guardia regia, i cui compiti erano peraltro

<sup>119</sup> Per tutto questo periodo cfr. M. GARBARI, *Le strutture amministrative del Trentino sotto la sovranità asburgica e la sovranità italiana*, in *Storia del Trentino*, cit., pp. 533-557.

<sup>120</sup> ACT 3.4- 1918- 19, Verbali del consiglio comunale di Trento, anni 1918-1919, n. 2327, 6 maggio 1919, p.41.

<sup>121</sup> Cfr. a pp. 40-41.

<sup>122</sup> ACT 3.4- 1920, Verbali del Consiglio Comunale, Anno 1920, n. 2328, 29 marzo, pp. 40-41.

<sup>123</sup> Luigi Credaro fu Governatore civile della Venezia Tridentina dall'agosto 1919, sostituendo il governatorato militare del generale Guglielmo Pecori Giraldi.

del tutto diversi, ma non si può escludere che il consiglio comunale l'avesse accostata alla guardia nazionale di non lontana memoria. Intervenne il consigliere Italo Scotoni per convenire che bisognava affidare il servizio alle guardie civiche, aumentando il numero a 36, ma cercando di ingaggiare un energico e capace comandante e di offrire uno stipendio decoroso per invogliare a concorrere persone di valore. Vinante assentiva osservando che a bilancio era prevista una congrua somma. Così dal Consiglio fu approvata la proposta della giunta di resuscitare il corpo delle guardie civiche.

Fu del 27 giugno 1921 la dichiarazione del prosindaco dott. Giuseppe Menestriana dell'avvenuta elaborazione del nuovo regolamento delle guardie municipali<sup>124</sup>. Esso venne discusso nella seduta del 23 settembre 1921. Il relatore dott. Scotoni precisò in premessa che la Giunta municipale, “dopo non facile studio e confronti, è venuta nella determinazione di conservare nelle linee fondamentali il regolamento vecchio modificando solo quanto è richiesto dalle mutate condizioni della città”. A quel punto si ebbero interventi molto sofferti. Si cominciò con il ricordare alcune manifestazioni di ostilità verso le guardie civiche da parte di cittadini delle vecchie province; un altro volle chiarire “una volta per sempre quale posizione abbiano, rispettivamente quale posizione devano prendere, le guardie municipali nei riguardi della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico (...). Il Consiglio ha il diritto, anzi il dovere di pretendere che le nostre guardie siano rispettate da chiunque, sia esso persona civile o militare”. Si accennava ad episodi riportati anche dai giornali, un certo rifiuto di osservare i regolamenti municipali e pari rispetto a un carabiniere e a un questurino. Ci voleva dunque comune accordo tra tutti gli organi a ciò chiamati perché alla città di Trento venisse ridata un po’ di quella calma e di quell’ordine che esistevano prima della guerra. Gli schiamazzi notturni, suoni e canti sulle pubbliche vie risultavano intollerabili a chi era stato abituato al ‘silenzio’ dopo le ore 24. Si invitavano pertanto Sindaco e Giunta “a fare presso le autorità civili e militari tutti quei passi che si rendono necessari, perché le guardie municipali nell’esercizio delle loro funzioni vengano debitamente rispettate ed alle stesse riconosciuto il diritto di occuparsi anche della polizia giudiziaria”. Un consigliere si dichiarò convinto che “ogni motivo a lagno o conflitto cesserà solo quando anche per le nostre guardie municipali verranno adottati i regolamenti vigenti in tutte le altre città d’Italia, perché non c’è ragione di avere norme differenti, tanto più che la nostra autonomia dovrà fra breve cessare”. La discussione si animò, il rischio di un affronto alla propria autonomia era dunque alla base della lunga riflessione sulle guardie municipali. Si convenne di dover puntare su regolamenti chiari, precisi e condivisi. Cittadini e commercianti chiedevano un’intensificazione della presenza delle guardie, ma la commissione del bilancio, al momento del voto ne abbassò da 36 a 26 il numero per l’ormai atavica corsa del comune al risparmio. Alla fine si approvò il regolamento nelle linee generali, dando mandato alla Giunta di curarne la parte formale. Fu approvato dalla Giunta Amministrativa di Trento nel novembre 1924.

---

<sup>124</sup> ACT 3.4- 1921, Verbali del Consiglio Comunale, Anno 1921, n. 2329, 27 giugno, p. 50.

Frattanto i trentini avevano fruito del vecchio ordinamento austriaco (fino al 18 febbraio 1923), quando entrò in vigore la legge comunale italiana, centralista, che venne ulteriormente accentuata dalla legge del febbraio 1926, istitutiva nei comuni del podestà e della Consulta municipale non eletti.

Il Regolamento per il Corpo dei vigili urbani di Trento stava nel frattempo facendo il suo corso. Approvato anche dal commissario prefettizio, fu trasmesso a Roma per la necessaria autorizzazione<sup>125</sup>. Il fascicoletto si presenta senza orpelli, sullo stile e il formato dei precedenti regolamenti di epoca austriaca, ma gli articoli in premessa sono esplicativi di quanto stava mutando. L'art. 1 infatti recita: "Il servizio di polizia urbana e quello sussidiario di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria è affidato al corpo dei Vigili Urbani che sta sotto la direzione del Sindaco, dell'assessore addetto e, in via gerarchica, dell'ufficio legale municipale". Su questa suddivisione si torna all'art. 6, per chiarire che i vigili, "come agenti sussidiari di pubblica sicurezza vegliano sul mantenimento dell'ordine pubblico, incolumità pubblica, tutela delle persone e delle proprietà, prevenzione dei reati, osservanza della legge". L'art. 7 precisa le finalità della polizia giudiziaria, come "dovere di ricercare i reati, raccogliere le prove e fornire le cognizioni per scoprire i colpevoli". Queste precisazioni di compiti e di suddivisioni di responsabilità rivelano maggiore chiarezza, definizione più precisa dei ruoli, una realtà forse più burocratica di quella precedente. Gli altri articoli, per un totale di 55, entravano nei dettagli propri dei regolamenti di polizia urbana.

Il Testo unico<sup>126</sup> del 1926 raccoglie tutte le novità estese a tutti i comuni d'Italia in merito all'ordinamento podestarile e alla cancellazione del passato tessuto amministrativo. Esso rimase sostanzialmente in vigore fino alla fine del secondo conflitto mondiale. Il Comune di Trento emanò due altri regolamenti, uno battuto a macchina, risalente all'anno 1930, l'altro, a stampa<sup>127</sup>, del 1937; entrambi hanno valore puramente tecnico, nel senso che non vi sono stati apportati sostanziali mutamenti.

Dopo il secondo conflitto mondiale si è aperto un ben più ampio campo d'azione per il corpo dei Vigili Urbani. Nei regolamenti non si coglie l'eco delle accese discussioni sul ripristino delle autonomie comunali secondo le antiche frazionate realtà, ma si mettono in luce le necessarie competenze tecnologiche, giuridiche e culturali che il corpo è chiamato a ricoprire per assicurare ai cittadini la tutela e la sicurezza pubblica nella serie di complessi ambiti nei quali attualmente opera. Questi argomenti non riguardano più la storia, ma la cronaca dei nostri giorni.

---

<sup>125</sup> ACT 4.46- 1, *Regolamento del corpo dei Vigili Urbani approvato dalla Giunta Prov. Amm. di Trento in seduta 29 novembre 1924 n.56578.*

<sup>126</sup> ACT 4. 46-16, *Testo unico del regolamento di polizia urbana*, Trento 1926, a stampa. (in 127 articoli).

<sup>127</sup> ACT 3.47- 189, n.189, *Regolamento di polizia urbana*, battuto a macchina, s.d., ma anno 1930. Sono pochi articoli di carattere del tutto tecnico; Comune di Trento, *Regolamento del Corpo dei Vigili Urbani approvato con determinazione podestarile 22 aprile 1937 n. 28 Gab. Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 12 marzo 1937 n.8097/ II a*, Trento s.d., ma 1937.

